

# ***Autotrasporto di cose in conto di terzi***



**Simonato Girolamo**  
**Comandante P.L.**  
**Montagnana**  
**Collaboratore A.S.A.P.S.**

## Premessa

Nell'affrontare la tematica del trasporto di cose su strada, un capitolo considerevole per l'economia nazionale ed internazionale, l'attività dell'autotrasportatore ha una legislazione capillare e non sempre di facile attuazione.

La suddetta attività diventa di specifica complessità, dovendo far interagire, tra loro, norme di carattere internazionale, comunitarie e nazionali ed assumendo una connotazione particolarmente tecnica, allorché venga disciplinata la materia del trasporto rifiuti, piuttosto che quella delle merci pericolose e ATP è la regolamentazione per i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.

Nell'insieme, il trasporto di cose per conto terzi ricopre un settore rilevante, per l'intera economia per quanto già affermato.

L'identificazione della sua finalità riesce a far intendere il senso delle modifiche legislative che mai, come nell'ultimo decennio, hanno conosciuto diversi interventi da parte dei parlamenti nazionali ed europei.

La liberalizzazione dell'autotrasporto di cose in conto terzi, così come comprende il significato di libera circolazione delle merci in ambito dell'Unione Europea, non è esercizio meramente dottrinale, ma consente di avere una migliore conoscenza dei provvedimenti normativi conseguenti e dare maggior convinzione e consapevolezza all'addetto di polizia stradale che deve dare risposte immediate ed operative nella quotidianità professionale.

Gli argomenti che verranno trattati ed esaminati, in questo elaborato, partendo dall'approfondimento delle questioni generali, per approdare ad un riepilogo delle varie sanzioni previste per ogni singola violazione del dettato normativo, ricoprono un'importante interessamento per la professione di autotrasportatore e di controllore.

Con la pubblicazione della **Legge 4 agosto 2010, n. 127**, di conversione del Decreto Legge n. 103/2010, contenente il pacchetto normativo dell'autotrasporto, che introduceva misure urgenti in materia di trasporto stradale, per la terza volta si interviene sull'impianto del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 **"Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"**.

Le disposizioni recate dalla nuova Legge 127/10, sono entrate in vigore formalmente il **12 agosto 2010**.

Nel medesimo periodo, abbiamo assistito all'emanazione della Legge 120/2010. Ricordo che, il Presidente A.S.A.P.S. Giordano Biserni ha cognato in occasione della divulgazione della Legge 29.07.2010, n. 120, pubblicata lo stesso giorno sulla G.U. n. 175 s.o. n. 171, con la quale sono state dettate disposizioni in materia di sicurezza stradale e che è entrata in vigore il 13 agosto 2010: **"Stessa spiaggia, stesso mare, stesso codice da studiare!! Amici in divisa ora tuffatevi di nuovo sui testi. Sono cambiati ben 80 articoli con 26 modifiche alla tabella dei punti patente. L'A.S.A.P.S. è però al vostro fianco per sciogliere dubbi e perplessità"**.

Si deve riconoscere che quanto affermato in quell'occasione si è rilevato veritiero.

Successivamente molti autori hanno titolato la medesima novella legislazione come *"la riforma del Codice della Strada"*, cosa che trova d'accordo anche il sottoscritto appurando che sono stati modificati circa un terzo degli articoli.

L'autotrasporto di merce su strada ricopre una considerevole porzione dell'economia globale del paese.

La fittissima rete di trasporti su gomma, che collega le aziende tra loro, è il punto di forza del ricchissimo tessuto delle piccole e medie imprese.

Spesso il "tessuto" viario italiano, regge a sufficienza questo settore produttivo, a conferma di ciò, si osservi l'alto numero di veicoli impiegati ogni giorno nell'autotrasporto merci e dal suo indotto lungo le strade nazionali.

Di conseguenza, spesso il binomio “risparmio economico” e “risparmio temporale” non vanno assolutamente nella medesima direzione di marcia, usando un eufemismo della circolazione stradale, quindi per cercare di abbreviare i tempi, si infrangono le regole dettate dal Codice della Strada.

Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti, un trasporto internazionale su dieci è abusivo, la metà di questi per eludere i controlli falsifica licenze e documenti, il venti per cento dei trasporti su tratte locali è abusivo, un trasporto su due non ha al seguito i documenti obbligatori per il trasporto in conto terzi.

Lo studio di alcune norme basilari e fondamentali per esercitare l'attività di autotrasportatore rappresenta invero un lavoro indispensabile per chi deve apprendere le tecniche per esercitare al meglio tale professione ed è certamente un utilissimo strumento di confronto per coloro che, deputati ai controlli, debbono vigilare affinché il trasporto effettuato si svolga nel rispetto delle garanzie che la legge prevede a tutela del prodotto trasportato e del consumatore finale.

Questo elaborato ha l'ambizione di essere uno strumento utile nella difficile professione di “polizia stradale”, durante l'attività di controllo dei mezzi commerciali che ogni giorno percorrono le strade italiane.

## Introduzione

La **Legge 6 giugno 1974, n. 298: “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada”**, per diversi anni è stata un importante strumento operativo per il controllo del trasporto di merce su strada e per il trasporto di cose per conto terzi. La medesima prevede sanzioni amministrative per chi effettuasse trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all'Albo degli autotrasportatori e per chiunque effettuasse trasporto di cose in conto proprio senza licenza, fermo restando che il veicolo fosse superiore a 6 t m.c.p.c..

Come già accennato nella premessa, la legislazione recentemente ha conosciuto una radicale riorganizzazione, anche sotto la spinta di un allineamento normativo alle regole europee. Con questo allineamento, oggi chi esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi tonnellaggio e a qualsiasi titolo, deve essere iscritto all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nell'arco di pochi anni si sono susseguiti diversi decreti legislativi in materia di autotrasporto, il già citato d. lgs. 286/05, che ha assoggettato alle regole della Legge 298/74 anche chi trasporta per conto terzi con veicoli di m.c.p.c. inferiore a 6 t, ha introdotto la c.d. “filiera” delle responsabilità nell'autotrasporto merci; del committente, del caricatore, oltre a quella del vettore e del proprietario della merce, ha istituito la C.Q.C..

Il Decreto Legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 **“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore”**, ha modificando in parte il 286/2005, ha introdotto elementi completamente nuovi come la c.d. Scheda di Trasporto per chi esercita l'autotrasporto trasportatore.

Il D.L. 103/2010 ha semplificato l'accertamento di responsabilità della filiera e il procedimento sanzionatorio per il trasporto abusivo.

Sicuramente, il punto di equilibrio normativo in questo settore, è ancora lontano, basti registrare il nuovo dispositivo legislativo: **“Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 6.4.2012 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”**, il quale all'art. 11 ha introdotto nuove disposizioni per l'accesso all'attività del trasporto merci per conto di terzi.

Il compartimento dei trasporti è certamente un settore in evoluzione, caratterizzato dal fatto che la distribuzione e l'efficienza nella consegna delle merci sono direttamente dipendenti dalla funzionalità dei trasporti stessi.

L'attività dell'autotrasportatore, quindi ricopre una lodevole importanza in tutte le fasi in cui essa si articola, al fine di migliorare la sicurezza stradale.

In particolare, durante i periodi di viaggio, nelle pause volte al riposo e in quelle rivolte alla manutenzione dei veicoli.

Lo studio delle norme è basilare per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore, che rappresenta una professione indispensabile per chi deve apprendere le tecniche al fine di un miglior servizio all'utenza.

Queste norme sono certamente un utilissimo strumento di confronto per coloro che, deputati ai controlli.

La professione dell'autotrasportatore ha, come vedremo in seguito, subito radicali trasformazioni legislative. Analogamente anche la professione della polizia stradale ha conosciuto l'ennesima evoluzione applicativa.

Nella prospettiva di un lavoro operativo su strada, viene chiesto agli organi di polizia stradale di essere sempre formata ed informati sulle nuove emanazioni legislative. Il nostro compito non conosce tregua, soprattutto nell'evoluzione della materia oggetto del presente lavoro.

### **Accesso alla professione**

**L'accesso al mercato**, si applica alle imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. .

Si ricorda che, il disposto dell'articolo 1, comma quinto, della Legge 298/1974 e dell'articolo 55 della Legge 99/2009, prevede l'accesso al mercato in forma associata, che è disciplinato con la Circolare 5/2008.

L'impianto legislativo dispone le condizioni prescritte in detti ordinamenti, pertanto dallo statuto del consorzio o della cooperativa a proprietà divisa, dove si evince che l'attività di trasporto è gestita in forma centralizzata, senza autonomia in tal senso delle imprese associate, anche in ordine alla fatturazione ai committenti delle prestazioni di trasporto svolte da dette imprese con i loro veicoli.

### **Imprese esistenti**

#### **Adeguamento dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e d'idoneità professionale**

La direttiva CEE 561/2006, risalente al 1974, ha avuto evoluzioni nel tempo tanto che il quadro normativo si è ridefinito con la direttiva n. 98/76 CE recepita nel nostro ordinamento dal ricordato d.lgs. n. 395 del 2000.

Si è reso pertanto necessario consentire, per ragioni di pari trattamento e di equità, a tutte le imprese di autotrasporto iscritte all'albo degli autotrasportatori in regime di esenzione di potersi adeguare alle nuove disposizioni dimostrando anch'esse il **possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale**.

A seguito di ciò sono numerose le aziende che con l'applicazione del D.M. n. 161 del 28 aprile 2005 hanno da quel momento il dovere, **prima inesistente**, di dover recuperare e dimostrare alcuni requisiti, già maturati negli anni antecedenti alla novella disposizione.

Sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010, sezione ordinaria n. 39/2010 è apparso il testo del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 "**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**", già convertito in legge, che all'art. 5 comma 7 quinquies ha stabilito che "*Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'art. 4 comma 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005 n. 161 e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 04 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.*



In data 4 dicembre 2011, è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce nuove regole per l'esercizio della professione di autotrasportatore di merci per conto terzi.

Pertanto si riportano i seguenti punti:

1. Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. requisiti:
  - onorabilità.
2. Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. requisiti:
  - Onorabilità
  - idoneità finanziaria (ridotta da € 50.000 a € 9.000 per l'utilizzo di un solo veicolo, fermo restando € 5.000 per ogni veicolo supplementare utilizzato; si dimostra nelle forme previste dal Regolamento Europeo 1071/2009)
  - idoneità professionale.

Le imprese iscritte con veicoli la cui massa complessiva non supera 1,5 t., sono da ritenersi automaticamente iscritte, all'Albo, ed autorizzate all'esercizio dell'attività di autotrasporto merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. .

Si comunica, altresì, che ad oggi non è stata emanata alcuna norma di recepimento del suddetto Regolamento europeo, le uniche disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono:

- le disposizioni tecniche di prima applicazione al Regolamento - Decreto del dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi Informativi e statistici n. 291 del 25/11/2011;
- Circolare del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4 del 07/12/2011.

#### **Imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori dal 1 gennaio 1978 al 31 maggio 1987**

Una variabile riguarda le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori nel periodo dal 01/01/1978 al 31/05/1987 con il beneficio dell'esenzione dalla dimostrazione dei requisiti, perché iscritti in via provvisoria oppure definitiva, purché titolari di autorizzazione ex art. 9 D.M. 598/87.

Queste imprese si sono dovute adeguare al possesso dei requisiti di capacità finanziaria, idoneità professionale ed onorabilità **entro il 16 agosto 2007**.

#### **Imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori fino al 16 agosto 2005**

Un'altra disposizione riguarda tutte quelle imprese individuali e società che sono state iscritte in esenzione dalla dimostrazione dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale perché esercitano l'attività con veicoli aventi peso complessivo **fino a 6 t. o portata utile non superiore a 3,5 t.** , oppure con autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali, o con veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, oppure con veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

Queste imprese si sono dovute adeguare al possesso dei requisiti di capacità finanziaria, idoneità professionale ed onorabilità **entro il 16 agosto 2010**.

#### **Imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori dal 04 dicembre 2011**

Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori e in possesso del **requisito di stabilimento**, previsto dall'art. 5 Reg. 1071/2009/CE e che intendono esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t devono, in alternativa, aver acquisito

- altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, per **cessione di azienda**

- **intero parco veicolare** di altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali autoveicoli devono essere di categoria non inferiore a EURO 3
- **autoveicoli o complessi veicolari** per il trasporto di cose di categoria **non inferiore a EURO 3** e per una **massa complessiva totale non inferiore a 80 t** Tali autoveicoli devono essere:
  - ❖ in **disponibilità** dell'impresa e quindi in proprietà o in leasing o in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio da parte del venditore
  - ❖ in **regola** per la **circolazione**
  - ❖ **Immatricolati** in capo ad un'impresa singola ovvero ad un raggruppamento di imprese

### **Nuove imprese:**

#### **disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone**

La disciplina dell'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, è normata dal d.lgs. 22 Dicembre 2000, n. 395, successivamente modificato ed integrato dal d.lgs. 22 Dicembre 2001 n. 478, oltre che dalla novella Legge 35 del 04/04/2012.

Queste normative recepiscono i contenuti di varie direttive comunitarie con le quali sono state unificate le modalità di **accesso alla professione di trasportatore sia di cose che di persone.**

Con la pubblicazione sulla G.U. del D.M. n. 161 del 28 aprile 2005 è stato completato il quadro normativo che ha regolamentato le modalità per:

- definire **eventuali esenzioni** dal possesso di alcuni requisiti necessari per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori;
- **formalizzare la capacità finanziaria** tramite l'attestazione e comunicazioni delle imprese bancarie;
- la metodologia per verificare il **permanere dei requisiti essenziali** di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale, prescritti per l'iscrizione dell'Albo Conto Terzi;
- le modalità di **eventuale adeguamento** ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale non ancora possedute da numerose imprese già in attività.

Le imprese, ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto, devono iscriversi nell'albo denominato "*Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi*", ai sensi della L. 298 del 06/06/1974.

Sono esentate dalle disposizioni del Decreto in questione, quindi dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed idoneità professionale, pur dovendo possedere quello di onorabilità:

- le imprese che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

### **Impresa di trasporto su strada**

Qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza scopo di lucro, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge **l'attività di trasportatore** su strada di cose per conto di terzi o di persone.

### **Requisiti e condizioni**

Il 25 novembre ultimo scorso, il Dipartimento per i Trasporti ha emanato un Decreto Dirigenziale n. 291 "**Attività di autotrasportatore su strada, Disposizioni tecniche di**

**prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio**” con cui ufficializza l'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la **direttiva 96/26/CE** del Consiglio e diffonde le disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento suddetto, in vigore.

Successivamente in data 07/12/2011 è stata emanata la Circolare, avente ad oggetto: **“Applicazione D.D. 25.11.2011 n. 291 al trasporto merci conto terzi”**.

Dal 04 dicembre 2011 si applicano le disposizioni del **Regolamento (CE) n. 1071/2009**, e del **D.D. 25 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2011**.

Sicuramente la novità più importante, che corrisponde ad un nuovo obbligo per le aziende di autotrasporto, è quella di **dober dichiarare la propria capacità finanziaria ogni anno**. La cosa migliore è rivolgersi ad un'associazione di settore che suggerirà meglio i passi da seguire.

Analizzando le suddette normative, in particolare l'**art. 2 del Reg. 1071/2009** che introduce le seguenti figure:

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. **"professione di trasportatore di merci su strada"**, la professione di un'impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;
2. **"professione di trasportatore di persone su strada"**, la professione di un'impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;
3. **"professione di trasportatore su strada"**, la professione di trasportatore di persone su strada o la professione di trasportatore di merci su strada;
4. **"impresa"**, qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica, con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un'autorità dotata di personalità giuridica, che effettua trasporto di persone, oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua trasporto di merci a fini commerciali;
5. **"gestore dei trasporti"**, qualsiasi persona fisica impiegata da un'impresa o, se l'impresa in questione è una persona fisica, questa persona o, laddove previsto, un'altra persona fisica designata da tale impresa mediante contratto, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell'impresa;
6. **"autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada"**, la decisione amministrativa che autorizza un'impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
7. **"autorità competente"**: un'autorità di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l'esercizio della professione di trasportatore su strada, verifica se un'impresa soddisfa i requisiti stabiliti dal presente regolamento e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
8. **"Stato membro di stabilimento"**: lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa, indipendentemente dal paese di provenienza del gestore dei trasporti.

I Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono dettati dall'art. 3 il quale afferma che le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:

- a. hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
- b. sono onorabili;

- c. possiedono un'adeguata idoneità finanziaria;
- d. possiedono l'idoneità professionale richiesta.

Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.

La normativa nazionale, già citata in precedenza, trova l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento stesso.

Le imprese che esercitano o che intendono esercitare l'attività di trasporto di merci su strada, con veicoli di massa inferiore, o con complessi formati da questi veicoli, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla Legge 06 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo **requisito dell'onorabilità**.

Il Regolamento in vigore dal 4 dicembre 2011 si applica alle imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. .

### **Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.**

Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono:

- a. **dimostrare** o aver dimostrato l'onorabilità, l'idoneità professionale e quella finanziaria, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, con l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla Legge 06 giugno 1974, n. 298;
- b. **dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile**, nonché, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 227, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o aver dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria, nonché il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato dal presente decreto.

Le imprese di trasporto su strada devono comunicare, **entro trenta giorni**, alle autorità competenti la perdita di uno o più dei requisiti sopracitati.

### **Il "gestore dei trasporti"**

Notevole l'innovazione che il Regolamento prevede per la figura del "preposto", i cui compiti e le cui funzioni, all'interno dell'impresa, risultano, sino ad ora, assolutamente formali.

Viene perciò confermato che l'impresa che esercita la professione di trasportatore su strada deve indicare almeno una persona fisica, il **gestore dei trasporti**, che sia in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità professionale.

Ma questo "*gestore dei trasporti*" ora dovrà:

- a. **dirigere** effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell'impresa;
- b. avere un vero **legame con l'impresa**, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l'amministratore o, se l'impresa è una persona fisica, sia questa persona; e
- c. **risiedere** nella Comunità.

Qualora non esista una simile figura all'interno dell'azienda, l'impresa potrà essere autorizzata dall'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada, purché indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di capacità professionale e di onorabilità e che sia, con un contratto, abilitata ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa.

In questo caso:

1. il contratto che lega l'impresa al "**gestore dei trasporti**" deve precisare i compiti che questi deve svolgere effettivamente e continuativamente e indicare le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in



particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;

2. il "**gestore dei trasporti**" potrà dirigere le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse, esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona può gestire.
3. il "**gestore dei trasporti**" dovrà svolgere i compiti precisati solo nell'interesse dell'impresa e le sue responsabilità saranno esercitate indipendentemente da qualsiasi altra impresa per cui l'impresa svolge attività di trasporto, con un'esplicita indicazione dell'obbligo, per il "gestore", di vigilare su eventuali "*conflitti di interesse*" tra l'impresa per cui opera e le imprese committenti.

Gli Stati membri possono decidere che, un gestore dei trasporti designato ai sensi del primo caso, non possa contemporaneamente essere designato a svolgere i compiti di "*gestore dei trasporti*" secondo quanto previsto nella seconda ipotesi sopra descritta o possa esserlo solo in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco di veicoli inferiore a un massimo di quattro imprese diverse, esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli .

### **Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità, l'autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un'impresa.**

A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l'**attestato di idoneità professionale** del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro.

I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, devono essere, alternativamente:

- a. **amministratore unico**, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b. **socio** illimitatamente responsabile per le società di persone;
- c. **titolare** dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- d. **persona**, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

In alternativa al gestore avente legami con l'impresa, di cui al comma 1, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione, se designano come gestore dei trasporti **una persona fisica** residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i **poteri di organizzazione**, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.

Qualora un'impresa non disponga più del gestore dei trasporti è tenuta a darne comunicazione, **entro trenta giorni** dal verificarsi dell'evento, all'autorità competente oppure, qualora non coincidente, all'organo vigilante di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorità competente.

Se **entro due mesi** dalla data della comunicazione di cui al comma 3 l'impresa non ha provveduto a designare un nuovo gestore dei trasporti, che sia onorabile ed in possesso dell'idoneità professionale, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al

citato articolo 9 provvede, **entro trenta giorni**, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire del gestore dei trasporti, l'impresa è tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'autorità competente oppure all'organo vigilante, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorità competente.

Se, nei casi di cui al comma 5, l'impresa non ha provveduto a nominare un nuovo gestore dei trasporti che sia onorabile ed in possesso dell'idoneità professionale entro sei mesi, **prorogabili di tre mesi**, dalla data della prescritta comunicazione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del presente decreto provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

Per il gestore dei trasporti "**interno**" all'impresa, come individuato all'articolo 4, comma 1, del Decreto, continuano a valere le stesse disposizioni vigenti alla data del 3 dicembre 2011.

Per quello "**esterno**" all'impresa, di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto che, in quanto tale, potrà dirigere, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli, dovrà essere prodotto idoneo contratto stipulato nel rispetto delle previsioni di carattere generale di cui al citato articolo 4, comma 2, nonché nel rispetto delle fattispecie riconosciute dall'ordinamento nazionale.

Il gestore dovrà rendere idonea dichiarazione sostitutiva concernente il rapporto di gestione e contenente l'indicazione, ove ricorra il caso, del numero di imprese presso le quali è impegnato e del numero degli autoveicoli delle stesse, ovvero contenente l'impegno a comunicare l'eventuale contrattualizzazione con altre imprese e, in ogni caso, l'impegno a comunicare tempestivamente la disdetta del contratto. Resta comunque fermo **l'obbligo di ogni impresa iscritta all'Albo** di comunicare eventuali variazioni.

L'Amministrazione si riserva la valutazione di linee guida, anche in relazione ad eventuali problematiche.

### **Requisito dello stabilimento**

Tale provvedimento indica, tra l'altro, i documenti da conservare presso la sede dell'impresa di trasporto, come definita dall'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1071/2009: *“ dispone di una sede situata in tale Stato membro dotata di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Gli Stati membri possono esigere che anche altri documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul loro territorio”*, nonché le caratteristiche che deve avere la sede operativa come definita dalla lettera c) del citato articolo e le modalità di dimostrazione del possesso delle stesse.

Salvo quanto disposto alla precedente lettera per le nuove imprese e per le imprese che modificano l'iscrizione all'Albo, l'immissione in circolazione di ulteriori veicoli da parte delle imprese in esercizio avviene, in funzione dell'accesso al mercato posseduto, presentando all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale la specifica dichiarazione. Detto Ufficio provinciale, prima di dare il visto per l'immissione in circolazione, **verifica la capienza del requisito dell'idoneità finanziaria**, mentre si prescinde dall'accertamento del requisito di stabilimento, che andrà dimostrato secondo le **procedure ed i termini stabiliti** dal provvedimento della Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto.

Ferma restando la richiesta presso la sede principale, tutte le persone giuridiche autorizzate potranno domandare l'emissione del documento di circolazione anche con

l'indirizzo di una sede secondaria, regolarmente istituita come tale, e che sia stata iscritta al competente Albo.

Sulla Gazzetta Ufficiale del **03 febbraio 2012** è stato pubblicato il decreto che definisce il "**requisito dello stabilimento**". Si completa così il quadro normativo previsto per l'accesso alla professione da parte delle imprese di autotrasporto, che entro il 03 giugno 2012 dovranno dimostrare il possesso dei quattro requisiti: **onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento**.

Mentre le amministrazioni provinciali sono territorialmente competenti per l'iscrizione all'Albo e quindi per i tre "vecchi" requisiti dell'accesso, cioè onorabilità, idoneità professionale e finanziaria, l'ufficio provinciale DTT competente per la sede principale ha la competenza per il quarto requisito dello stabilimento: presso tale ufficio dovrà quindi essere presentata la domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività, propedeutica all'iscrizione dell'impresa al registro elettronico nazionale la cui competenza è stata attribuita al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

### **Requisiti**

Il requisito dello stabilimento è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto in conto terzi che:

- dispongono di una sede effettiva e stabile situata in Italia;
- sono autorizzate all'esercizio della professione (mediante iscrizione al REN) e dispongono di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t.;
- svolgono in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli presso una sede operativa in Italia;
- ciò significa che assicurano la manutenzione dei veicoli in disponibilità mediante officine autorizzate, interne oppure esterne all'impresa stessa.

Tutte le imprese, nonché i consorzi e le cooperative iscritti nella Sezione speciale dell'Albo, dimostrano il requisito di stabilimento mediante disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio in proprietà, usufrutto o leasing, mentre, nel caso di locazione o comodato, è necessario un contratto regolarmente registrato.

In alternativa, le imprese individuali soddisfano il requisito presso la residenza anagrafica italiana del titolare mentre le società di persone, mediante l'elezione di domicilio presso la residenza anagrafica italiana di un legale rappresentante.

Per le società a responsabilità limitata a socio unico (srl unipersonale), mediante elezione di domicilio presso la residenza anagrafica italiana dell'amministratore, se lo stesso è anche l'unico socio; per le imprese di trasporto associate a consorzi e cooperative iscritti nella Sezione speciale dell'Albo, tramite elezione di domicilio presso il relativo consorzio o cooperativa, a condizione che tali forme associative confermino la domiciliazione dell'impresa tramite dichiarazione di atto notorio.

### **La conservazione dei documenti**

Presso tale sede devono essere conservati i seguenti documenti principali:

- i documenti contabili relativi alla gestione economica e patrimoniale; i documenti fiscali relativi all'assolvimento delle imposte dirette e dell'IVA;
- registri fatture emesse;
- registri fatture acquisto;
- i documenti di gestione del personale;
- i documenti relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti;
- i documenti di trasporto come ad esempio la licenza comunitaria;
- qualsiasi altra documentazione per la verifica delle condizioni per l'accesso alla professione.

La documentazione contabile, fiscale e di gestione del personale può essere conservata anche presso un domiciliatario fiscale, mentre quella relativa ai documenti dei conducenti e di quelli del trasporto può essere anche conservata, **a titolo gratuito**, presso un'associazione nazionale o provinciale di categoria dell'autotrasporto ovvero presso la

sede di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le imprese associate a consorzi o cooperative, possono conservare tutta la documentazione presso le strutture associative, a condizione che tale circostanza sia opportunamente certificata. Riguardo alla disponibilità di veicoli, la condizione è dimostrata con l'immissione in circolazione di veicoli e con il permanere di tale disponibilità, anche mediante le norme di accesso al mercato. Le imprese associate a consorzi e cooperative prive di veicoli in disponibilità, dimostrano la condizione mediante la disponibilità di veicoli dei propri consorziati o soci.

Il requisito della sede operativa è soddisfatto se l'impresa provvede in maniera efficace e continuativa all'attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità, attraverso il possesso di officina interna, che può far parte anche della sede effettiva e stabile, mediante una dichiarazione di atto notorio del rappresentante legale dell'impresa. In alternativa, la sede operativa può essere individuata presso un'officina di riparazioni esterna, esercente l'attività almeno per le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, sempre mediante dichiarazione di atto notorio.

Per le persone fisiche, cioè le imprese individuali, detta emissione continua ad avvenire unicamente a nome del titolare e al suo indirizzo anagrafico.

**Nel ricordare che il comodato**, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, che detta la nozione: *“ Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.*

*Il comodato è essenzialmente gratuito”, è sempre gratuito, detto Ufficio provinciale, ai fini della circolazione, nelle more dell'attuazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada: “ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestataro della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestataro stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 ”, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche.*

### **Istituzione del Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada**

**Con Decreto del 10 gennaio 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, ha emanato le : *Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.*

L'art. 1 prevede l'istituzione del Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del 25 novembre 2011.

Le funzioni di punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 7 del decreto del 25 novembre 2011, sono svolte, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Il Registro Elettronico nazionale è uno strumento che ha lo scopo di favorire l'applicazione di standard comuni a livello europeo, per una migliore operatività delle imprese anche al di fuori dei confini nazionali.

Il Registro, nella sezione *“Imprese e Gestori”*, riporta:

- le “generalità” dell'impresa di trasporto;



- numero di iscrizione all'Albo; partita IVA e/o codice fiscale;
- autorizzazione all'esercizio della professione;
- licenza comunitaria e relative copie conformi; legale rappresentante;
- le "generalità" del gestore dei trasporti ed elementi identificativi dell'attestato di idoneità professionale;
- i requisiti dell'accesso alla professione e l'identificazione degli altri soggetti rilevanti ai fini dell'onorabilità

Il Ministero ha inoltre individuato le modalità con cui deve dimostrarsi il requisito dello stabilimento. Si tratta del requisito introdotto dall'art. 5 del nuovo regolamento comunitario sull'accesso alla professione di autotrasportatore Reg. 1071/2009, che deve essere dimostrato dall'impresa iscritta all'Albo affinché venga iscritta al Registro elettronico nazionale (R.E.N) e, di conseguenza, sia autorizzata all'esercizio dell'attività. In particolare, l'impresa (o consorzi o cooperative) deve:

- avere una sede effettiva e stabile su territorio italiano, con disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato. Nel caso di imprese individuale tale sede è individuata nel luogo in cui ha la residenza anagrafica il titolare, mentre le società di persone possono eleggere domicilio presso la residenza anagrafica del legale rappresentante;
- possedere almeno un veicolo rientrante nel campo di applicazione del Reg. 1071/09, anche in usufrutto, leasing, locazione o comodato;
- avere una sede operativa, situata in Italia, ove svolge in modo efficace e continuativo l'attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità dell'impresa.

Le imprese, i consorzi e le cooperative già autorizzate all'esercizio, sulla base della normativa previgente, devono dimostrare il requisito di stabilimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica designata a tal fine.

I relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione.

**I registri elettronici nazionali** contengono almeno i dati seguenti:

- a. denominazione e forma giuridica dell'impresa;
- b. indirizzo della sede;
- c. nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;
- d. tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;
- e. numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;
- f. nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa finché non sia stata ripristinata l'onorabilità di dette persone ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili.

Fino al **31 dicembre 2015** gli Stati membri possono scegliere di includere nel registro elettronico nazionale solo le infrazioni più gravi.

I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.

I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all'esercizio della professione di trasportatore su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia ripristinata l'onorabilità delle stesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.

## Condizioni relative al requisito dell'idoneità morale

Qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una **procedura amministrativa** debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell'impresa in questione.

La Commissione, dovrà stilare un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che possono comportare la perdita dell'onorabilità.

La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.

Se ritiene che la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, l'autorità competente può decidere che l'onorabilità non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale.

Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità.

Fino al **31 dicembre 2012** l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica, in caso di dubbio, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa.

A decorrere dal **01 gennaio 2013** l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica accedendo ai dati del registro elettronico dello Stato interessato, mediante accesso diretto e sicuro alla parte pertinente dei registri nazionali o su richiesta se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa.

## Requisito dell'onorabilità

Il requisito dell'onorabilità sussiste se esso è posseduto, oltre che dal Responsabile Tecnico, da:

- a. **l'amministratore unico**, oppure i membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche e private e per ogni altro tipo di ente;
- b. **i soci illimitatamente** responsabili per le società di persone;
- c. **il titolare** dell'impresa individuale o familiare.

L'impresa deve in primo luogo essere iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa o aver presentato la dichiarazione relativa a tale reddito.

Gli atti riconosciuti ai fini **dell'onorabilità** sono:

- l'estratto del casellario giudiziale o documento e attestazione equipollenti rilasciati dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato dell'Unione Europea o dello Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo se prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio. Se non è previsto il rilascio dei succitati atti si applica il disposto del D.P.R. n. 403/98.

Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere di diritto in capo alla persona che, in attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 22 Dicembre 2001 n. 478:

- *sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;*
- *sia sottoposta con sentenza definitiva a alcune pene accessorie previste dal Codice Penale;*
- *abbia riportato con sentenza definitiva una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;*

- *abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti specificati ai punti d), e) del Decreto in questione; abbia subito in via definitiva l'applicazione di sanzioni amministrative, ad esempio per l'esercizio abusivo della professione, per la sospensione di cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio della patente di guida, ecc.;*
- *abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;*
- *sia stata dichiarata fallita.*

L'applicazione di queste sanzioni è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cose o persone.

In tutti i casi succitati, in cui si contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima e si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale "*Patteggiamento*".

Il requisito dell'onorabilità è riacquistato a seguito di concessione di riabilitazione di cui al codice penale e in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzioni applicate.

### **Infrazioni gravi tali da causare sicuramente la perdita dell'onorabilità**

1. Superamento dei **tempi di guida, riposo** e per la mancanza relativa all'installazione del tachigrafo e/o limitatore di velocità:
  - Superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane.
  - Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno, senza osservare una pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore.
  - Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati dall'apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
2. Guida senza un **certificato di revisione valido**, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto comunitario, e/o guida con difetti molto gravi, tra l'altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
3. **Trasporto di merci pericolose** in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendocosi in pericolo la vita delle persone o l'ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
4. **Trasporto di persone** o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un'impresa che non è titolare di una licenza comunitaria valida.
5. Guida con una **carta del conducente** che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.
6. **Trasporto di merci** con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate

L'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1071/2009, per le imprese di trasporto su strada il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti di cui all'articolo 4, anche:

- a. dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b. dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c. dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
- d. dall'impresa, in quanto applicabile.

Con riferimento alla normativa nazionale, in attesa dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto, nei settori elencati dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 1071/2009, non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo al soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i.

In tali casi trovano applicazione i commi da 3 a 9 del medesimo articolo.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme da emanarsi ai sensi della delega di cui all'art. 3 della Legge 04 giugno 2010, n. 96.

### **Perdita del requisito della onorabilità**

Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto, all'interno dell'impresa, dai seguenti soggetti:

- dal gestore dei trasporti, cioè da colui che, in possesso dell'idoneità professionale, svolge l'attività direzionale dell'impresa di autotrasporto;
- dall'amministratore unico o dai membri del consiglio di amministrazione, per tutte le persone giuridiche, pubbliche e private;
- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

La persona che dirige l'attività di autotrasporto, cioè il gestore dei trasporti, può perdere l'onorabilità anche nel caso di violazioni commesse da un proprio dipendente, per atti compiuti nell'esercizio dell'attività, su sua indicazione o per suo carente controllo.

Il requisito dell'onorabilità **non si ottiene** se l'interessato:

1. ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne per reato colposo a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
2. è stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
3. è stato sottoposto alla pena dell'interdizione da una professione o da un arte o da uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
5. ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione:
  - a. falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento;
  - b. falsità in atti; associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso;
  - c. illecita concorrenza con violenza o minaccia;
  - d. omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  - e. furto;
  - f. rapina; estorsione;
  - g. sequestro a scopo di estorsione;
  - h. truffa;
  - i. insolvenza fraudolenta;
  - j. usura; ricettazione;
  - k. riciclaggio;
  - l. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
6. ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna per uno dei delitti concernenti:



- a. la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione;
  - b. le disposizioni per il controllo delle armi;
  - c. il testo unico in materia di stupefacenti;
  - d. il comportamento in caso di incidente;
  - e. il testo unico sull'immigrazione;
7. ha subito, in via definitiva, l'applicazione di sanzioni amministrative per l'esercizio abusivo della professione o per la sospensione della patente di guida o per superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione, sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di trasporto;
  8. ha subito, con sentenza definitiva, una condanna per delitti relativi a violazioni doganali o a modalità per il trasporto di armi ed esplosivi o per guida sotto l'influenza di alcol e di sostanze stupefacenti, sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di trasporto;
  9. ha in corso procedure concorsuali quali il fallimento;
  10. ha riportato, in qualità di datore di lavoro, condanne definitive per fatti inerenti a violazione degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di trasporto.

Si precisa che per condanna si intende anche la sanzione sostitutiva della pena detentiva nonché l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento).

Il requisito dell'onorabilità può essere riacquisito dal soggetto interessato se lo stesso ha ottenuto la riabilitazione, se siano cessate le misure di sicurezza o di prevenzione applicate o se siano trascorsi sei mesi dall'applicazione delle sanzioni amministrative relative all'esercizio abusivo della professione di autotrasportatore di cose per conto terzi, alla sospensione della patente di guida o al superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

Se il requisito dell'onorabilità cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade automaticamente dalla sua funzione.

L'autorità competente è **la Provincia**, una volta a conoscenza del fatto, sospende immediatamente l'iscrizione all'albo per il trasporto di cose conto terzi o i titoli abilitanti per il trasporto di persone e la sospensione dura fino al giorno in cui l'impresa non comunica nuovamente il nominativo della persona che, in possesso dei requisiti, dirige l'attività di trasporto.

Se entro un mese dal provvedimento di sospensione non è stato nominato il responsabile tecnico, l'autorità competente procede alla cancellazione dall'albo o alla revoca della licenza di trasporto.

Se il requisito dell'onorabilità, invece, cessa di sussistere in capo all'amministratore unico delle persone giuridiche pubbliche, private ed enti, oppure ai soci illimitatamente responsabili per le società di persone o ancora al titolare dell'impresa familiare o individuale, l'impresa deve comunicare il fatto all'autorità competente, entro tre giorni dal suo verificarsi.

La medesima impresa è tenuta a dare informazione dell'avvenuto reintegro del requisito specificando gli strumenti per mezzo dei quali tale reintegrazione è stata possibile, mediante comunicazione scritta. Se detta comunicazione non viene inoltrata all'autorità competente entro un mese dalla cessazione del requisito, l'autorità stessa procede alla cancellazione dall'albo o alla revoca della licenza di trasporto.

### **Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria**

Per soddisfare il requisito, un'impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale.

A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni

anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 90.000,00 €uro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000,00 €uro per ogni veicolo supplementare utilizzato.

Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25/07/1978, basata sull'articolo 54 paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

**In deroga** a quanto sopra, l'autorità competente può consentire o esigere che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell'impresa.

I conti annuali dell'impresa o la eventuale garanzia, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro, ancorché ad esso legati da vincoli societari.

Fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di **idoneità finanziaria** ogni anno secondo una delle seguenti modalità:

- a. attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1;
- b. attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1.

Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente comma hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.

Conseguentemente, le Amministrazioni provinciali competenti per l'iscrizione all'Albo, ai fini della dimostrazione del requisito in titolo, dovranno in alternativa:

1. **valutare**, in attesa della predisposizione del modello di cui sopra, l'eventuale attestazione come predisposta dal revisore contabile incaricato dall'impresa;
2. **acquisire** la garanzia fideiussoria o assicurativa concessa dai soggetti indicati nella lettera b) sopra richiamata.

### **Requisito della capacità finanziaria**

Il requisito della capacità finanziaria è sussistente se l'impresa di trasporto di cose o persone ha disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

- **novantamila** €uro per il primo o unico autoveicolo adibito all'attività di trasporto su strada;
- **cinquemila** €uro per ogni autoveicolo supplementare.

Ai fini della dimostrazione, l'impresa può produrre, alla valutazione dell'Amministrazione Provinciale, una specifica documentazione contabile da cui si evinca il possesso di tale idoneità finanziaria accompagnata da specifica attestazione di un revisore dei conti, iscritto nel relativo albo.

In alternativa, la prova del possesso della capacità finanziaria può essere fornita attraverso una o più attestazioni rilasciate dagli istituti bancari o con polizze fideiussorie assicurative o bancarie.

L'autorità competente Provincia, ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria valuta:

- i **conti annuali** dell'impresa, ove esistano;
- i **fondi disponibili**, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, compresi le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata;
- i **costi**, compreso il prezzo d'acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

La prova che dimostra la sussistenza della capacità finanziaria può essere un'attestazione rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, su specifico modello allegato al D.M. 161/2005, alle quali spetta anche il compito di comunicare all'autorità competente, entro quindici giorni, ogni fatto che induca alla diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.

La Provincia può concedere a sua volta un termine non superiore ad un anno, qualora la situazione economica globale dell'impresa lasci prevedere che il requisito sarà di nuovo soddisfatto in modo durevole in un prossimo futuro, sulla base di un piano finanziario specifico.

Se il requisito non è stato reintegrato entro un mese dalla data di comunicazione dell'istituto bancario o allo scadere del termine succitato, la Provincia procede alla cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi o alla revoca della licenza o dei titoli previsti per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone.

#### **Perdita del requisito della capacità finanziaria**

Se il requisito della capacità finanziaria cessa di sussistere, l'impresa deve comunicarlo all'Autorità competente.

Essa, se la situazione globale dell'impresa stessa lascia prevedere che il requisito sarà di nuovo soddisfatto in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, può concedere un termine non superiore ad un anno.

Se entro un mese dalla data della predetta comunicazione o allo spirare del termine di un anno, se concesso, il requisito non è stato integrato l'autorità competente procede alla cancellazione dall'albo o alla revoca della licenza di trasporto.

#### **Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale**

Gli Stati membri possono esigere che le persone che siano in possesso di un attestato di **idoneità professionale** ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di trasporti di persone su strada effettuino una riqualificazione per aggiornare la loro conoscenza dei recenti sviluppi della legislazione.

Torna la possibilità di ottenere l'attestato di capacità professionale senza esami, ma con un indurimento della normativa precedente il 2000.

Infatti, gli Stati membri **possono decidere di** dispensare dagli esami, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di trasporti di persone su strada in uno o più Stati membri nei dieci anni precedenti il **04 dicembre 2009**.

Per l'**impresa di trasporto su strada**, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo 4, al fine di dirigere l'attività di trasporto.

Il requisito **dell'idoneità professionale** consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato 1, parte 1, del Regolamento (CE) 1071/2009 ed è accertato con il superamento dell'esame scritto di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento, che si compone di due prove:

- a. domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta;
- b. esercizi scritti e studi di casi.

Il punteggio complessivo attribuibile alla prova scritta è composto:

- per il 60 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera a)
- per il 40 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera b).

Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti, rispetto al punteggio massimo totalizzabile per ciascuna prova, non deve essere inferiore al 50 per cento per la prova di cui alla lettera a) ed al 40 per cento per la prova di cui alla lettera b).

Possono partecipare alle prove di esame le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilite, che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli **esami scritti** per l'idoneità professionale sono organizzati e certificati dalle **amministrazioni provinciali** competenti per la residenza anagrafica o per l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ovvero per la residenza normale del candidato.

Le persone che non abbiano assolto all'obbligo scolastico o superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado possono richiedere alla provincia di partecipare alla prova d'esame senza aver frequentato un corso di formazione preliminare qualora nel territorio della stessa provincia, individuata ai sensi del comma 4, non sia stato attivato un corso di formazione preliminare nei nove mesi che precedono la richiesta di partecipazione alle prove d'esame.

Il requisito dell'idoneità professionale per le imprese di trasporto di cose o persone è ritenuto sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività e consiste nel possesso della conoscenza delle materie specificate e contenute nell'allegato al d.lgs. n. 395 del 2000 riguardanti il superamento dell'esame per le persone non in possesso :

- elementi di diritto civile;
- elementi di diritto commerciale;
- elementi di diritto sociale;
- elementi di diritto tributario;
- gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- accesso al mercato;
- norme tecniche e gestione tecnica;
- sicurezza stradale

I titolari di un attestato di idoneità professionale devono frequentare un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzato dagli stessi organismi previsti al comma 3. I titolari di attestato di idoneità professionale che non abbiano diretto un'impresa di trasporto negli ultimi cinque anni sono soggetti, prima di poter essere designati come gestore, alla medesima tipologia di formazione.

Il requisito di idoneità professionale è dimostrato mediante l'esibizione dell'attestato di cui all'Allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, rilasciato dalle Province.

I quesiti degli esami di cui al comma 2 sono predisposti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Coloro che risultino titolari di **attestato di idoneità professionale** per i trasporti internazionali, possono continuare a svolgere l'attività di gestore per imprese che operano sia in ambito nazionale che internazionale. Qualora siano titolari di attestato rilasciato anteriormente al **04 dicembre 2011**, che abiliti ad esercitare l'attività di trasportatore su strada esclusivamente in ambito nazionale, ai fini dell'esercizio dell'attività in ambito internazionale è necessario dimostrare il superamento dell'esame per il requisito dell'idoneità professionale, ovvero la titolarità di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali.



Tale requisito, posseduto da una persona denominata gestore dei trasporti, incaricata di dirigere in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, viene dimostrato attraverso l'attestato di idoneità professionale, conseguito a seguito del superamento di un specifico esame imperniato su due distinte prove, già sopra illustrate.

Il gestore dei trasporti, che può svolgere l'attività presso un'unica impresa, deve rivestire, all'interno della stessa, uno dei seguenti ruoli:

- amministratore;
- socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;
- titolare dell'impresa individuale;
- lavoratore subordinato avente un livello elevato nella categoria impiegatizia.

E' ammesso anche il gestore dei trasporti esterno all'azienda, ma solo se la stessa ha un parco veicolare non superiore a 50 autoveicoli.

Si precisa che tutti questi requisiti devono permanere in capo all'impresa, che può essere anche soggetta a specifici controlli, per tutto il periodo di iscrizione all' Albo, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, della sospensione o della cancellazione dallo stesso Albo.

### **Perdita dell'idoneità professionale**

Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa deve comunicarlo all'Autorità competente, identificata nell'Amministrazione Provinciale.

Se entro due mesi dalla data della predetta comunicazione il requisito non è stato integrato l'autorità competente procede alla cancellazione dall'albo o alla revoca della licenza di trasporto.

### **Proseguimento provvisorio dell'attività**

In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di trasporto di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente.

L'esercizio provvisorio **dell'attività è consentito per un anno**. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, l'autorità competente lo ritenga effettuabile.

Decorso invano detto periodo, si procede alla cancellazione dall'albo o alla revoca della licenza di trasporto.

### **Autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.**

Le imprese di trasporto su strada **devono essere debitamente autorizzate ai fini dell'esercizio della professione**, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009.

L'autorizzazione per l'esercizio della professione è rilasciata dagli Uffici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni.

L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede alla ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione all'esercizio della professione, nonché al rilascio e in esito ai controlli, all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa e di dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.

L'Ufficio della motorizzazione civile competente, per quanto riguarda le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, **verifica preliminarmente** la regolare iscrizione dell'impresa richiedente all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto dal Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi della Legge 06 giugno 1974, n. 298.

L'iscrizione all'Albo **presuppone l'avvenuto accertamento** e la vigilanza sulla sussistenza e la permanenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, da parte delle amministrazioni provinciali o degli altri enti previsti dalla normativa vigente, competenti in base alla sede principale del richiedente l'autorizzazione, e che provvedono alla tenuta degli albi provinciali.

L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede direttamente per l'accertamento e la vigilanza dei requisiti per l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonché per l'accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento e di quello di cui all'articolo 2, comma 227, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, e agli adempimenti per il rilascio dell'autorizzazione.

L'iscrizione dell'impresa nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 11 del presente decreto comporta l'autorizzazione per l'esercizio della professione.

I controlli sulla permanenza in capo all'impresa di trasporto su strada dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono eseguiti almeno ogni cinque anni.

I procedimenti amministrativi per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo ed i relativi termini sono definiti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

**Conseguita l'autorizzazione**, l'impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi dovrà immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 "**Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**" o 94 "**Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario**" del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché, ove del caso, veicoli rimorchiati, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all'ufficio competente secondo quanto previsto dal citato d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l'impresa documenterà l'acquisizione al citato Albo degli autotrasportatori, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Quando il veicolo o i veicoli a motore immessi in circolazione siano in disponibilità solamente con contratto di locazione senza conducente o di comodato senza conducente, la durata del contratto, almeno per il primo veicolo, non può mai essere inferiore a due anni.

Ove l'impresa, successivamente all'inizio dell'attività, si trovasse ad esercitare solo con uno o più autoveicoli acquisiti in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o con comodato senza conducente, per almeno un veicolo tale contratto non potrà avere durata inferiore a due anni.

Nel caso dei veicoli destinati alla costituzione e conservazione della massa di cui all'articolo 2, comma 227, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)**", qualora l'impresa abbia effettuato l'accesso al mercato mediante acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, la disponibilità

tramite locazione o comodato non è ammessa. Non è mai ammessa l'acquisizione di veicoli in disponibilità tramite contratto di locazione con conducente o di comodato con conducente.

Con la stessa procedura del comma 9, primo periodo, e nel rispetto delle medesime condizioni di cui ai periodi quarto, quinto e sesto del citato comma, sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto merci su strada per conto di terzi acquisiti in disponibilità da tutte le imprese all'uopo autorizzate.

Le imprese di trasporto merci, relativamente ai veicoli a motore locati senza conducente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 84 **"Locazione senza conducente"** del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dei controlli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono tenute a recare a bordo ed esibire certificato in originale rilasciato dagli Uffici della motorizzazione civile, competenti per la sede principale dell'impresa stessa, attestante il numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché la tipologia di autorizzazione rilasciata.

Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di persone su strada, dovrà immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, previa acquisizione del titolo legale per l'accesso al mercato presso l'amministrazione o l'ente competente per la tipologia di servizio di trasporto richiesta ed in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o più veicoli a motore, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all'ufficio competente.

Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l'impresa documenterà l'acquisizione all'amministrazione che ha rilasciato la autorizzazione per l'accesso al mercato, ai fini della segnalazione dell'inizio delle attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato. Con le stesse procedure sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto di persone su strada acquisiti in disponibilità da tutte le imprese all'uopo autorizzate.

L'impresa può sospendere l'esercizio dell'attività, anche per indisponibilità di veicoli a motore, per un massimo di due anni consecutivi, decorsi i quali sarà automaticamente cancellata dal registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.

## **Controlli**

Le autorità competenti controllano che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento. **Gli Stati membri procedono a tal fine a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio.**

### **Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni, ovvero autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività**

Se constata che un'impresa rischia di non soddisfare più i requisiti per l'accesso, l'autorità competente ne informa l'impresa in questione.

Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, **l'autorità competente può assegnare all'impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:**

- a. un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell'onorabilità o dell'idoneità professionale;
- b. un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l'impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;
- c. un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l'impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente

## Sanzioni e ricorsi

Salvo quanto previsto dall'art. 10 del Reg. 1071/2009CE e dal successivo art. 12, comma 6, per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, si rinvia alle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della Legge 04 giugno 2010, n. 96, "**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009**".

## Legge 35/2012 (Semplificazioni): le novità in materia di trasporto

Il 04 aprile 2012, l'Aula di Montecitorio ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge 09 febbraio 2012 n.9, che provvede a confermare la modifica di alcuni articoli del codice della strada: il **115, il 119, il 122, il 126**.

Con queste modifiche gli ultraottantenni tornano a fare i rinnovi presso i medici monocratici e non più in CML, ogni 2 anni, e per le esercitazioni di guida gli accompagnatori possono arrivare ad avere 65 anni e non più 60.

Per i veicoli trasporto cose è stata modificata la norma delle limitazioni alla circolazione stradale art. 7 del regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 permettendo di circolare anche nei giorni prefestivi.

Per le imprese che effettuano trasporto di cose su strada in conto terzi, **ci sono delle novità molto sostanziose**, contenute nell'art. 11 della Legge 35/2012, tra cui l'**obbligo di avere tutti i requisiti per l'accesso alla professione** anche da parte di:

- **imprese** con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate
- **imprese prima esenti** come ad esempio spurgo pozzi neri, trasporto rifiuti, betoniere, ed altre.

Se prima era obbligatorio solo il requisito dell'onorabilità, ora diventa obbligatorio anche quello della capacità finanziaria e professionale.

Per dimostrare la capacità professionale si dovrà sostenere un **nuovo tipo di esame**, le imprese con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t sono dispensate da questo esame ma devono seguire un corso di formazione.

Entrambe dovranno poi seguire un corso di aggiornamento periodico.

Sia per il nuovo esame sia per il nuovo corso di formazione che per quello di aggiornamento siamo ancora in attesa delle disposizioni di legge.

Esiste inoltre l'obbligo di avere veicoli di categoria non inferiore a Euro 5 anche in caso di acquisizioni per cessioni aziendali.

La possibilità per il gestore dei trasporti di dirigere più di un'impresa, contemplata nel regolamento europeo 1071/2009, non è stata assorbita dalle nostre norme nazionali, ragione per cui restano pressoché valide le regole esistenti prima che facevano riferimento all'analoga figura dirigenziale chiamandola però "*preposto*".

La conversione del decreto 05/2012 ha comportato diverse modifiche al testo originario, tra cui quelle dell'art. 11 che raccoglie buona parte del contenuto in materia di divieti di circolazione ed accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada.

Per una sintesi dei temi inerenti l'accesso alla professione, al mercato nonché di ulteriore interesse all'attività dell'autotrasporto su strada di merci si riporta quanto segue:

Tematiche introdotte dalla Legge 35 del 06/04/2012	
Argomento	Contenuto e modalità di attuazione
Dispensa della frequenza corso di formazione accesso al mercato	Art. 11 comma 6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, viene precisato che le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione di secondo grado, sono dispensate dalla sola frequenza, <b>non dall'obbligo di</b>



	<b>sostenere l'esame</b> dello specifico corso di formazione professionale che, altrimenti andrebbe frequentato obbligatoriamente prima di poter accedere all'esame.
<b>Dispensa esami ai fini della dimostrazione idoneità professionale</b>	Art. 11 comma 6. Si stabilisce la dispensa dell'esame per le persone che dimostrino di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività di una o più imprese italiane o comunitarie, da almeno <b>dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto n. 5/2012</b> (10 febbraio 2012)
<b>Corsi di aggiornamento decennali</b>	Art. 11 comma 6. Si introduce l'obbligo di una formazione periodica a intervalli decennali per garantire che i gestori dei trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore. Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
<b>Corsi di aggiornamento per gestori (preposti) chi per cinque anni non hanno diretto un'impresa</b>	Art. 11 comma 6 Viene stabilito che le persone in possesso di un attestato di idoneità professionale ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di trasporti di persone su strada effettuino una riqualificazione per aggiornare le loro conoscenze. Riferimento normativo: art. 8 Reg. 1071/2009
<b>Ambito di applicazione</b>	Art. 11 comma 6bis Si ritorna all'obbligo di dimostrare tutti i requisiti per l'accesso alla professione, cioè all'idoneità professionale, finanziaria, dell'onorabilità e dello stabilimento, nel caso si eserciti con mezzi aventi massa complessiva a pieno carico maggiore di 1,5 t.
<b>Requisito idoneità professionale, di imprese che esercitano esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico compresa <u>tra 1,5 e 3,5 t.</u></b>	Art. 11 comma 6bis Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico <b>corso di formazione preliminare SENZA ESAME FINALE</b> , e di un corso di formazione <b>periodica ogni dieci anni</b>
<b>Termini dimostrazione requisiti accesso professione. Imprese in attività che esercitano esclusivamente con mezzi a massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t.</b>	Art. 11 comma 6ter Devono dimostrare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 35/2012, entro il mese di aprile del 2013, della lettura congiunta dei commi 6bis e 6ter se ne deduce che, per queste imprese, il requisito

	di idoneità professionale dovrà esser dimostrato attraverso un corso senza sostenere esami.
<b>Termini dimostrazione requisiti accesso professionale</b> <b>Tutte le imprese in attività alla data del 04/12/2011 anche nel caso si trovino in una delle seguenti condizioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ autorizzate prima del 31/12/1997</li> <li>➤ iscritte tra il 01/01/1978 ed il 31/05/1987</li> <li>➤ rientranti nell'esenzione di cui all'art. 1 commi 2 e 3 D.M. 198/91</li> </ul>	Art. 11 comma 6ter Devono dimostrare i requisiti entro i termini stabiliti dall'art. 12 del D.D. 25/11/2011 Prot. 291.
<b>Gestore dei trasporti</b>	Art. 11 comma 6quater Viene sancito che il gestore non può assolvere il suo ruolo in più di una impresa. Tale principio vale sia nel caso si tratti di gestore interno, art. 4 Reg. 1071/2009, sia in riferimento a quello esterno. Si stabilisce infine che il gestore interno non può essere chiamato a svolgere il ruolo di gestore esterno.
<b>Accesso al mercato che intendono esercitare solo con mezzi fino a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico</b>	Art. 11 comma 6quinqes Successivamente all'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, per accedere al mercato del trasporto, queste imprese dovranno dimostrare di aver acquisito, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ cessione di azienda di altra impresa di autotrasporto;</li> <li>➤ l'interno parco veicolare, purché composto di veicoli non inferiori a euro 5;</li> <li>➤ di aver immatricolato almeno due veicoli non inferiori a euro 5</li> </ul>
<b>Accesso al mercato per imprese che esercitano con mezzi superiori a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico</b>	Art. 11 comma 6sexies Per queste imprese rimangono immutate le modalità di dimostrazione previste dall'art. 2 comma 227, della Legge 24.12.2007 ma, nei casi ove previsto, i veicoli devono essere di categoria euro 5: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ cessione di azienda di altra impresa di autotrasporto;</li> <li>➤ l'interno parco veicolare, purché composto di veicoli non inferiori a euro 5;</li> <li>➤ aver acquistato ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 t.</li> </ul>
<b>Rinnovo patenti al compimento dell'ottantesimo anno di età</b>	Art. 11 comma 3 Nelle more dell'entrata in vigore delle

	<p>disposizioni di cui alla Legge 35/2012, fermo restando quanto previsto dall'art. 115 comma 2 del d. lgs. 285/92, il titolare di certificato idoneità alla guida dei ciclomotori ovvero patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.</p> <p>Il rinnovo, di durata biennale, potrà essere effettuato direttamente presso un medico monocratico e non più presso la commissione medico locale.</p>
<b>Cronotachigrafi analogici e tachigrafi digitali</b>	<p>Art. 11 comma 9</p> <p>La taratura da effettuarsi presso un'officina autorizzata, <b>avverrà ogni due anni</b>. Tale fattispecie ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 35/2012</p>

Per una più funzionale visione dell'insieme, si riporta l'articolo 11 comma 6 della **Legge 35/2012: semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni del traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità**"

**6.** *Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.*

**6-bis.** *Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.*

**6-ter.** *Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**6-quater.** *I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere*

le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

**6-quinquies.** Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.

**6-sexies.** All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5".

**7.** Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

**8.** A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

**9.** Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del Codice della strada.

**10.** All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse.

## **Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori**

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 298/74 "L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi" e dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 1997, n. 454, "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità", al comma 6 prevede: "Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori",

Pone come condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo, è l'**iscrizione** nell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

La **Circolare n. 04/2011** del Ministero Infrastrutture e Trasporti **detta disposizioni e modalità operative.**

Sono cambiate le regole da seguire per iscrivere nuove imprese all'Albo degli autotrasportatori e per mettere in circolazione nuovi veicoli.

A dettare le procedure, in applicazione del Regolamento europeo 1071/2009 e del Decreto 25 novembre 2011, è la Circolare n.04/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In essa la Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità ha dettato le disposizioni **operative agli uffici territoriali e alle Amministrazioni provinciali.** L'ambito di applicazione del Regolamento è limitato alle imprese con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t..

Oggi, per iscriversi all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi è necessario presentare una richiesta agli uffici deputati alla tenuta dell'Albo Provinciale, presso l'Amministrazione Provinciale del territorio dove l'impresa possiede la sede principale.



Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, l'autotrasporto di cose per conto di terzi, tra cui anche le cooperative ed i consorzi, sono tenuti ad iscriversi all'Albo.

Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione è indispensabile dimostrare tre requisiti fondamentali:

- l'idoneità professionale;
- la capacità finanziaria;
- l'onorabilità
- nonché dimostrare al proprio Ufficio Motorizzazione il quarto requisito dello stabilimento, richiesto dalla normativa comunitaria.

Anche i cittadini extracomunitari, titolari di imprese di autotrasporto, possono iscriversi all'Albo, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Per perfezionare il procedimento di iscrizione, l'impresa è tenuta a pagare la tassa di concessione governativa nonché ad avviare, presso il Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Le Amministrazioni Provinciali competenti dispongono di una apposita modulistica, utilizzabile per la redazione delle istanze di iscrizione all'Albo, anche attraverso l'utilizzo di autocertificazioni che saranno poi soggette ai previsti controlli.

Le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t. devono avere il solo requisito dell'onorabilità.

Non vi è nessuna norma che prevede che il certificato di iscrizione all'Albo si debba trovare a bordo dei veicoli durante il trasporto, tale fattispecie non rientra nemmeno nelle previsioni dettate dall'art. 180 del Codice della Strada. Tale obbligo, infatti, è stato espressamente previsto dall'art. 12, del d.lgs. 21/11/2005, n. 286, :**” Controllo della regolarità amministrativa di circolazione”** al comma 2, :*”Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”*.

Il rinvio diretto alle sanzioni di cui all'art. 180 del d.lgs. 285/92 lascia intendere che per tale violazione si applichi la procedura prevista dal titolo VI del medesimo e non dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Alla violazione di cui all'art. 12 comma secondo del d.lgs. n. 286/2005, sanzionata ai sensi dell'art. 180 comma 7 *“ Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39,00 a Euro 159,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da Euro 24,00 a Euro 94,00.”*, **conseguirà l'intimazione, redatta ai sensi dell'art. 180 comma 8** *“Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'art. 32 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 398,00 a Euro 1.596,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.”*, di esibire, entro un determinato termine, la documentazione mancante all'atto del controllo su strada presso qualsiasi Ufficio di Polizia.

Ai sensi dell'art. 9 **“Autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada. Autorità competente”** del Decreto Dirigenziale prot. n. 291 del 25/11/2011 *“Disposizioni tecniche di prima applicazione del Reg. CE 1071/2009 del 21/10/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di*

*trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio” : comma 11:” le imprese di trasporto merci, relativamente ai veicoli a motore locati senza conducente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dell’articolo 84 del d.lgs. 285/92, ai fini dei controlli previsti dall’art. 12 del d.lgs. 286/05, sono tenute a recare a bordo ed esibire certificato in originale rilasciato dagli Uffici della Motorizzazione Civile, competente ti per la sede principale dell’impresa stessa, attestante il numero di iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché la tipologia dei autorizzazione rilasciata”*

### **Locazione senza conducente**

La locazione senza conducente si realizza quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo in regola con quanto disciplinato dalla normativa stradale. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, sono obbligati a tenere la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e qualora siano cittadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al Reg. CE 484/2002.

Qualora siano sprovvisti di tale documentazione si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti come il D.M. 22/05/1998 n. 212.

Di grande rilievo sono le innovazioni apportate dal d.lgs. n. 395 del 22/12/2000 relativo all’accesso alla professione, come già in precedenza esposto.

I veicoli devono essere in disponibilità dell’impresa e cioè, debbono essere acquisiti in proprietà, in usufrutto, in leasing, con patto di riservato dominio, come stabilito dalla Legge n. 298/1974, ovvero presi in locazione senza conducente ai sensi dell’art. 84, comma 2, del d.lgs. 285/1992.

Per quanto riguarda la locazione senza conducente, si precisa che la forma del relativo contratto deve essere scritta, anche nel caso in cui si tratti di veicoli ad uso speciale o di veicoli di massa complessiva fino a 6 t. Al riguardo, si consiglia di seguire le indicazioni contenute nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 16/02/1994, n. 213. **Detto decreto reca il regolamento di attuazione della direttiva 90/398/CEE, che modifica la direttiva 84/467/CEE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.** E’ stato pubblicato in GU n. 74 del 30/3/1994 e nelle circolari del Ministero dei trasporti.

L’impresa iscritta all’Albo gestori ambientali che intende utilizzare ulteriori veicoli di altra impresa iscritta attraverso un contratto di locazione senza conducente, deve darne comunicazione alla sezione regionale dell’Albo gestori ambientali, allegando il contratto di locazione e gli altri documenti relativi ai veicoli, affinché provveda a variare il provvedimento di iscrizione riportando le nuove targhe. Tali targhe devono essere cancellate dal provvedimento d’iscrizione dell’impresa locatrice.

Nel caso in cui l’impresa iscritta intenda utilizzare veicoli acquisiti mediante locazione senza conducente da un impresa non iscritta all’Albo gestori ambientali, dovrà essere presentata, tra gli altri documenti, anche la perizia giurata attestante l’idoneità dei veicoli medesimi in relazione ai rifiuti che si intendono trasportare.

Il Comitato Nazionale ha chiarito inoltre, con Circolare del 16/06/2008 prot. 820 le condizioni e i requisiti per l’utilizzo di veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri Stati comunitari.

La perizia giurata deve essere presentata anche per veicoli acquisiti da impresa iscritta per altre tipologie di rifiuti.

**L’impresa locataria** deve conservare a bordo dei veicoli:

- Carta di circolazione
- Eventuali titoli autorizzativi previsti dalla normativa sull’autotrasporto
- Copia autentica di:
  - ❖ provvedimento d’iscrizione
  - ❖ eventuali provvedimenti di variazione dell’iscrizione o delle dichiarazioni

- ❖ copia del contratto di locazione

## Normativa

- Legge n. 298/1974
- D.lgs. 285/1992 art. 84
- Decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 16/2/1994, n. 213
- Direttiva 90/398/CEE pubblicato in GU n. 74 del 30/3/1994
- Direttiva 84/467/CEE
- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni
- Circolare n. 820 del 16/06/2008
- Circolare n. 7933 del 03/07/1996

## L'art. 84. Locazione senza conducente prevede:

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità Europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
  - a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
  - b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan, ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 398,00 a €uro 1.596,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da €uro 39,00 a €uro 159,00 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

## Definizione di trasporto di cose per conto di terzi.

La materia dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, trova fondamento in diverse normative, in primis, nel Diritto Civile si trova esplicito riferimento a questa disciplina, infatti, nel "**Libro IV delle obbligazioni**" al Capo VIII "del trasporto", **all'art. 1678** Nozione, afferma: " col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro."

<b>Definizione dell'art. 1678 c.c</b>	Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro
<p>Come si vede dalla definizione, il contratto può avere ad oggetto il trasporto di persone o cose.</p> <p>Pur potendo avvenire con mezzi ed in situazioni ambientali diverse, come il trasporto terrestre con auto o treno, trasporto aereo, il codice regola solo il trasporto terrestre; tale disciplina si applica anche a quello marittimo ed aereo se non espressamente derogata dalla normativa speciale prevista dal codice della navigazione.</p> <p>Consideriamo il <b>trasporto di cose</b>.</p>	

## Posizione del vettore

Deve disporre le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

### **Art. 1687 Riconsegna delle merci.**

*Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.*

*Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.*

*Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.*

È responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario. La responsabilità è presunta.

### **Art. 1693 Responsabilità per perdita e avaria.**

*Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.*

*Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.*

La responsabilità è sia di natura contrattuale che di natura extracontrattuale è responsabile verso il mittente se non riscuote dal destinatario i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa.

### **Art. 1692 Responsabilità del vettore nei confronti del mittente.**

*Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.*

Se il trasporto è cumulativo, quando con un unico contratto si sono impegnati più vettori, ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso

### **Art. 1700 Trasporto cumulativo.**

*Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.*



	<p><i>Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.</i></p> <p>Le azioni contro di lui si prescrivono nel termine di un anno</p>
<p>Il trasporto di cose è un contratto consensuale e non reale. Può accadere, però, che il vettore possa chiedere al mittente il rilascio di un documento, la lettera di vettura, come previsto dall'art. 1684 c.c. <b>Lettera di vettura e ricevuta di carico.</b></p> <p><i>Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.</i></p> <p><i>Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.</i></p> <p><i>Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola "all'ordine" ; a sua volta il mittente può chiedere al vettore il rilascio di un duplicato della lettera di vettura oppure una ricevuta di carico. Questi documenti servono a provare il trasporto, ma il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico ,se rilasciati all'ordine, possono essere trasferiti dal mittente ad un altro soggetto che ritirerà la merce una volta giunta a destinazione. In tal modo il mittente può vendere la merce trasferendo i documenti al compratore.</i></p> <p>Consideriamo ora la posizione degli altri due soggetti, il mittente ed il destinatario.</p>	
<p><b>Posizione del mittente</b></p>	<p>Deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto</p> <p><b>Art. 1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore.</b></p> <p><i>Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.</i></p> <p><i>Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimmetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.</i></p> <p><i>Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.</i></p> <p>Può sospendere il trasporto e indicare un diverso luogo di destinazione, salvo rimborso al vettore</p> <p><b>Art. 1685 Diritti del mittente.</b></p> <p><i>Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.</i></p> <p><i>Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un</i></p>

	<p><i>duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.</i></p> <p><i>Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.</i></p> <p>Deve corrispondere il compenso pattuito per il trasporto</p>
<p><b>Posizione del destinatario</b></p>	<p>È il beneficiario dei diritti nascenti dal contratto di trasporto dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, ne richiede la riconsegna al vettore.</p> <p><b>Art. 1689. Diritti del destinatario.</b></p> <p><i>I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.</i></p> <p><i>Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.</i></p> <p>Se il mittente non vi ha provveduto non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto.</p> <p>Se accetta senza riserve le cose consegnategli fa estinguere le azioni contro il vettore, escluse le ipotesi di dolo e colpa grave</p> <p><b>Art. 1698. Estinzione dell'azione nei confronti del vettore.</b></p> <p><i>Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunciato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.</i></p> <p>Ha 8 gg. dal ricevimento per denunciare la perdita o l'avaria che non erano evidenti al momento della consegna</p> <p>Ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate e a chiedere il rimborso delle spese al vettore nel caso in cui esistano la perdita o l'avaria della merce</p> <p><b>Art. 1697. Accertamento della perdita e dell'avaria.</b></p> <p><i>Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue</i></p>

<p><i>spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile.</i></p>
--

Continuativamente nel medesimo impianto legislativo la Sezione III tratta “**del trasporto di cose**”, in particolare dall’art. 1683 e seguenti.

Già in quel momento storico erano state fissate alcune importanti responsabilità, non solo per chi svolge il trasporto ma anche per altre persone e del carico.

Con l’emanazione della c.d. Legge quadro dell’autotrasporto, che ai sensi dell’**art. 40 della Legge 06 giugno 1974, n. 298**, :”*È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo*”.

Tale norma è da porre in stretta relazione con alcuni articoli del codice della strada.

In particolare l’articolo 82 “**Destinazione ed uso dei veicoli**” del d.lgs. 285/92, disciplina l’uso e la destinazione dei veicoli, risulta completata diversamente da quella del c.d. “vecchio codice” del 1959.

Innanzitutto, è abbandonata la passata distinzione tra privato e uso pubblico, sostituita della nuova distinzione tra uso proprio e uso di terzi, che si basa sulla utilizzazione economica del veicolo, riprendendo gli stessi principi enunciati dalla più volte citata Legge 298/74, che disciplina il trasporto merci, mentre con il termine destinazione si intende l’utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. L’articolo in esame rappresenta la pietra miliare della disciplina e dell’uso dei veicoli e trova concreta esplicazione negli articoli successivi, dedicati alle singole tipologie.

L’uso di terzi si configura quando **un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo**, come già esplicitato in precedenza nella citazione del diritto civile e della norma speciale dell’autotrasporto, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione.

**L’uso proprio è residuale**, nel senso che si realizza ogni volta che non ricorre l’uso di terzi.

La destinazione e l’uso devono risultare dal documento di circolazione e sono fatte salve le legislazioni speciali relative alle tipologie di uso che richiedono specifiche documentazioni.

L’utilizzazione di un veicolo per una destinazione o per uso diverso da quelli indicati nella carta di circolazione è punita dal comma ottavo e con la sanzione accessoria del comma decimo.

Con **Circolare del 14/12/1999**, il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha precisato che, a seguito del recepimento della Direttiva 98/14/CE, va disapplicato l’art. 54 comma 1, lett. C) e che i trasporti finora effettuati con gli autoveicoli per trasporto promiscuo possono ora legittimamente effettuarsi con le autovetture nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 164, relativo alla sistemazione del carico e qualora il trasporto venga effettuato per conto di terzi, subordinatamente all’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Pertanto, non si applica, nella fattispecie richiamate, la sanzione prevista dal comma 8.

La cancellazione della dicitura: “**veicolo promiscuo**” comporta anche la possibilità che i veicoli immatricolati autocarri possono legittimamente trasportare persone entro i limiti indicati, senza riferimento alcuno alle funzioni scelte dalle stesse.

Il comma 4 specifica che “*Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione*”.

Alla definizione sancita dall’articolo 82, si collega quella dettata dal comma 1 dell’articolo 88 del Codice della Strada che recita: “*Agli effetti del presente articolo, un veicolo si*

*intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente".*

Ma, prima di tutto, bisogna menzionare la normativa di riferimento principale riconducibile al trasporto di cose in conto terzi ed in conto proprio, ovvero la **Legge 06 giugno 1974 n. 298** che disciplina anche gli aspetti sanzionatori.

**L'art. 88 del d.lgs. 285/95 " Servizio di trasporto di cose per conto terzi".**

*1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.*

*2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.*

*3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 .*

Il comma 3 è stato modificato dall'art. 18, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, successivamente dal comma 3-bis dell'art. 202 del codice della strada; dall'art. 1, della Legge 23/12/1997 n. 454 e del d.lgs. 24/11/2005 n. 286.

La Legge 298/74, all'art.26 prevede: **"E' vietato esercitare l'attività di autotrasportatore di cose per conto terzi senza essere iscritto nell'albo."**

Premesso che l'articolo 1 comma 6 della Legge 23 dicembre 1997 n. 454 prescrive che *"Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'Albo degli autotrasportatori "* e tenuto conto che il campo di applicazione riportato all'articolo 30 della L. 298/74 riguarda il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi, appare opportuno fare una sostanziale precisazione.

Infatti i motoveicoli, qualora siano adibiti al trasporto di cose in conto terzi, sono esclusi dall'iscrizione al predetto Albo degli autotrasportatori come si evince da apposita Delibera n.1/98 del 30 gennaio 1998 emessa dallo stesso Comitato Centrale per l'Albo autotrasportatori che ha elencato le tipologie di veicoli soggetti a tale iscrizione.

Anche l'articolo 1 del decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 stabilisce che *" costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento di cose verso corrispettivo".*

L'articolo 30 della Legge 298/74 stabilisce che **non sono soggetti alle norme riguardanti** la disciplina degli autotrasporti di cose, i seguenti veicoli:

- a. *gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle Forze Armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;*
- b. *gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;*
- c. *gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;*
- d. *gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei Trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;*
- e. *gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;*
- f. *gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e le tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;*
- g. *le autovetture e le motocarrozze destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;*
- h. *gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone o cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore a 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose*



*per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.*

Il trasporto di cose in conto di terzi dal 1974 ad oggi ha subito una serie di notevoli trasformazioni; infatti, partendo dal dettato dell'articolo 41 della L. 298/74, si rileva che per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione che consente di effettuare trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Pertanto, per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6000 kg veniva rilasciata una apposita autorizzazione che aveva una validità temporale di 9 anni (rinnovabile) e la copia originale **doveva** trovarsi a bordo del veicolo per essere presentata ad ogni richiesta degli operatori di polizia stradale, la mancanza comportava la violazione di cui all'articolo 180 comma 3 del C.d.S..

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 14 marzo 1998 n. 85, le singole autorizzazioni rilasciate per ogni veicolo devono essere convertite in "**autorizzazioni all'impresa**"; così sulla carta di circolazione compare la scritta "**La carta di circolazione del presente veicolo è stata rilasciata sulla base dell'autorizzazione all'impresa per il trasporto di cose per conto di terzi esempio: N° GA8K3F/RA \_\_\_\_\_**".

Con questa nuova disposizione normativa **non vige più l'obbligo di portare al seguito l'autorizzazione**, non si deve **più** applicare l'articolo 180 comma 3 del Codice della Strada e non si applica più neanche l'articolo 46 della Legge 298/74.

Con l'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395**, dal 1 luglio 2001 per l'esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi è richiesta la sola iscrizione all'Albo autotrasportatori e non serve più nessun tipo di autorizzazione, infatti sulla carta di circolazione sarà riportato solo la dicitura "**uso di terzi**" senza riferimenti ad autorizzazioni o altro.

La mancanza della **predetta iscrizione** comporta la violazione di cui all'articolo 26 della Legge 298/74 "**Esercizio abusivo dell'autotrasporto**", dove il comma 1 sanziona "*chiunque esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.065,00 a € 12.394,00*".

Si precisa che alla predetta violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 (tre) mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, in caso di reiterazione si applica l'istituto della confisca amministrativa del veicolo.

Per quanto la carta di circolazione possa indicare "**uso di terzi**" non deve considerarsi assodato il fatto che l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori sia regolare, infatti potrebbe verificarsi che il titolare sia sottoposto a sospensione o radiazione dall'Albo, o che non abbia provveduto ancora ad effettuare il versamento annuale nonostante sia stato ufficialmente diffidato a provvedervi, inoltre il titolare del veicolo potrebbe non essere ancora iscritto per omessa comunicazione all'Albo nei prescritti 30 giorni dall'acquisto.

La dicitura "*uso di terzi*" apposta sulla carta di circolazione dell'autoveicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi si sostituisce, di fatto, al titolo autorizzativo che fino al **30/06/2001**, ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 298/1974, l'impresa doveva ottenere per effettuare i trasporti nazionali di cose per conto di terzi mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 t. .

Tutti i veicoli soggetti alla Legge 298/74 per il conto terzi e che necessitano di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori devono portare nella parte anteriore, disposta diagonalmente da destra a sinistra e dall'alto verso il basso, una striscia di colore bianco dell'altezza di 20 centimetri, come prevista dall'art. 45 della già citata legge.

Tale striscia deve essere riprodotta nella parte posteriore del veicolo, compreso il rimorchio o semirimorchio se trainati.

La mancanza comporta la violazione di cui all'articolo 47 comma 2 della L. 298/74.

### Art. 47 Altre infrazioni.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'art. 45, ovvero, ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, di color bianco per i servizi di trasporto in conto di terzi.

Violazione	Misura ridotta	Sanzione accessoria	Punti
Comma 2 utilizzare un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione	pagamento di una somma da € 15,00 a € 50,00 Pagamento in misura ridotta € 16.67	-	-

**Atti da redigere:** Verbale di violazione

Tutti i veicoli autorizzati a trasportare cose per conto di terzi devono portare nella parte anteriore e posteriore, disposta diagonalmente da destra verso sinistra e dall'altro verso il basso, una striscia di color bianco dell'altezza di cm 20. Tale striscia deve essere riprodotta anche nel rimorchio o semirimorchio .

### Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.

Per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche

Per uso del veicolo si intende la sua utilizzazione economica.

I veicoli possono essere adibiti ad uso proprio e a uso di terzi

Violazione	Misura ridotta	Sanzione accessoria	Punti
Comma 8 utilizzare un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione	pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00 Pagamento in misura ridotta € 80,00	sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi da sei a dodici mesi, in caso di recidiva	-
Comma 9 Utilizzare, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose Trasporto di persone con autocarro non autorizzato.	pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00 Pagamento in misura ridotta € 398,00	sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi da sei a dodici mesi, in caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi	-

**Atti da redigere:** Verbale di violazione

### Art. 88 Servizio di trasporto di cose per conto terzi.

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della Legge 06 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

Violazione	Misura ridotta	Sanzione accessoria	Punti
Comma 3: adibire al trasporto di cose per conto terzi veicoli di massa superiore a 6 t non adibiti a tale uso; violare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione o nella carta di circolazione Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla Legge 6 giugno 1974, n. 298 <b>disporre l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione violare le condizioni o i</b>	pagamento di una somma da € 2.065,00 a € 12.394,00 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg). Non ammessa pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 (1)	fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi,  in caso di reiterazione delle violazioni, sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	-

<b>limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione.</b>			
--	--	--	--

**Atti da redigere:** Verbale di violazione, Verbale Fermo Amministrativo e verbale di sequestro della merce per la successiva confisca ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d. lgs. 286/05.

(1) Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.

**Ipotesi sanzionatoria: Art. 26 comma 1 Legge 298/74. esercitare l'attività di autotrasportatore per conto di terzi senza essere iscritto all'albo.**

Esercitava l'attività di autotrasportare per conti di terzi con il veicolo .... che veniva trovato a circolare con un carico di .... alle ore .. del giorno ... in località .... , nonostante non fosse munito di iscrizione e all'Albo degli Autotrasportatori.

Limiti edittali	Misura ridotta	Sanzione accessoria	Punti
Da € 2.065,00 a 12.394,00	€ 4.130,00	fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e confisca della merce	0

La violazione concorre con quella prevista dell'art. 7 comma 2 del d. lgs. 286/05, a carico del committente, del caricatore e del proprietario della merce. È possibile altresì il concorso dell'art. 46 della L. 298/74 a carico del vettore per aver adibito il veicolo abusivamente a trasporto per conto di terzi nonostante fosse destinato ad altro uso. Della violazione è responsabile il vettore e non il conducente.

In caso di reiterazione si applica la sanzione amministrativa di da €uro 2.582,00 a €uro 12.394,00 e la confisca del veicolo. I beni sequestrati possono essere affidati al destinatario del provvedimento, limitatamente alle merci che per loro natura lo permettono. Il soggetto designato può essere individuato quale custode e amministratore delle merci.

I proventi delle sanzioni sono attribuiti allo Stato. Il verbale di contestazione va accompagnato dal modello F23, codice del tributo 74/T. per i veicoli stranieri si applica la procedura di cui all'art. 207 del C.d.S..

**Atti da redigere:** Verbale di violazione, Verbale Fermo Amministrativo e verbale di sequestro della merce per la successiva confisca ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d. lgs. 286/05.

**Ipotesi sanzionatoria: Art. 26 comma 1 Legge 298/74. continuare ad esercitare l'attività di autotrasportatore per conto di terzi nonostante la sospensione o radiazione dall'albo.**

Nonostante il provvedimento di sospensione (o di radiazione) dall'Albo degli autotrasportatori, emesso in data ...., notificato in data ...., continuava ad esercitar l'attività di autotrasportatore per conto di terzi con il veicolo .... che veniva trovato a circolare con un carico di .... alle ore .. del giorno ... in località .... .

Limiti edittali	Misura ridotta	Sanzione accessoria	Punti
Da € 2.065,00 a 12.394,00	€ 4.130,00	fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e confisca della merce	0

I beni sequestrati possono essere affidati al destinatario del provvedimento, limitatamente alle merci che per loro natura lo permettono. Il soggetto designato può essere individuato quale custode e amministratore delle merci.

I proventi delle sanzioni sono attribuiti allo Stato. Il verbale di contestazione va accompagnato dal modello F23, codice del tributo 74/T. per i veicoli stranieri si applica la procedura di cui all'art. 207 del C.d.S..

**Atti da redigere:** Verbale di violazione, Verbale Fermo Amministrativo e verbale di sequestro della merce per la successiva confisca ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d. lgs. 286/05.

**Ipotesi sanzionatoria: Art. 26 comma 2 Legge 298/74 e art. 7 comma 2 del d.lgs. 286/05. Committente (caricatore, proprietario della merce) che affidava il trasporto a vettore non iscritto all'albo.**

In qualità di committente, affidava il trasporto a vettore non iscritto all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi. La presente infrazione consegue quella accertata il .... e contestata con verbale n. ... del . .... Con atto separato di è proceduto al sequestro della merce oggetto del trasporto, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d. lgs. 286/05.

Limiti edittali	Misura ridotta	Sanzione accessoria	Punti
Da € 1.549,00 a 9.296,00	€ 3.098,00		0

La violazione ricorre anche per l'affidamento del trasporto a vettore straniero privo di titolo abilitativo ad operare nel territorio nazionale italiano.

I proventi delle sanzioni sono attribuiti allo Stato. Il verbale di contestazione va accompagnato dal modello F23, codice del tributo 74/T. per i veicoli stranieri si applica la procedura di cui all'art. 207 del C.d.S..

**Atti da redigere:** Verbale di violazione.

Con **Circolare n. 300/A/10/108/13/1** e Prot. n. 74491 del 15 settembre 2010, d'intesa tra il Ministero dell'interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa al pagamento in misura ridotta per le violazioni in materia di abusivismo nel trasporto merci, per effetto della sostituzione integrale del comma 4 dell'art. 60 della Legge n. 298/1974, dal 13 agosto 2010 è venuto meno il divieto di pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dall'art. 26 *“trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all'Albo degli Autotrasportatori”* e dall'art. 46 della stessa legge *“trasporto internazionale abusivo, trasporto nazionale in conto proprio senza licenza ovvero violandone le prescrizioni e trasporto nazionale per conto di terzi con veicolo non adibito a tale uso o violando le prescrizioni e i limiti indicati nella carta di circolazione, fattispecie espressamente richiamate dall'art. 88 comma 3 del C.d.S.”*.

Le violazioni sanzionate dai citati artt. 26 e 46 L. 298/1974, perciò, potranno essere estinte, entro 60 giorni, con il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale, misura più favorevole rispetto al terzo del massimo edittale, attraverso l'utilizzo del modello F23 e con le modalità già previste in precedenza per la corrispondente operazione disposta dal Prefetto con ordinanza-ingiunzione.

Con la **circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006**, relativa al *“Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore”*. *il Ministero dell'Interno ha esaminato le novità salienti della riforma dell'autotrasporto di cose per conto terzi, evidenziando quanto segue: “Il Decreto Legislativo 21.11.05, n. 286, il quale ha dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 01.03.2005, n. 32, ha provveduto al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.*

Con il medesimo decreto legislativo è stata data attuazione alla norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004) che ha recepito la direttiva 2003/59/CE sulla formazione dei conducenti professionali.

La riforma interessa l'attività degli organi di controllo, soprattutto per quanto riguarda il nuovo regime sanzionatorio introdotto dagli artt. 7 ed 8, le relative procedure di applicazione delle sanzioni, l'introduzione di un percorso formativo per i conducenti professionali attraverso il rilascio della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) nonché le procedure per applicare a quest'ultimo la decurtazione di punti conseguenti all'accertamento di violazioni stradali.

La riforma dell'autotrasporto, introdotta dal citato più volte citato d.lgs. n. 286/2005, che, almeno per le materie che non richiedono l'emanazione di decreti attuativi, è entrata in vigore il 24/02/2006, ha allineato le norme italiane a quelle europee per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose ed ha previsto la liberalizzazione regolata del settore. La nuova disciplina ha definitivamente superato il modello di esercizio basato sul possesso del titolo autorizzatorio per ciascun veicolo, ed ha inoltre previsto la soppressione del sistema vincolante delle tariffe a forcella con l'introduzione di un sistema basato sulla libera contrattazione dei prezzi, con il vincolo del rispetto delle regole sulla sicurezza stradale.

### **Regime sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo 21/11/2005 n. 286**

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 286/2005 il regime sanzionatorio applicabile al trasporto di merci per conto terzi ha subito importanti modificazioni, attraverso l'ampliamento della gamma dei soggetti responsabili in caso di violazione di specifiche norme della Legge n. 298/74 e l'introduzione per essi di profili di responsabilità individuale e di tipo concorsuale in caso di accertamento di determinate infrazioni del Codice della Strada commesse alla guida dei veicoli utilizzati nelle operazioni di trasporto.

Premesso che ai sensi dell'**art. 2 del citato decreto legislativo 286/2005** per **“attività di autotrasporto”** deve intendersi: *“la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di*



terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo”, sono stati previsti casi di **responsabilità specifica per i seguenti soggetti**:

1. **Attività di autotrasporto**: la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
2. **Vettore**: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
3. **Committente**: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
4. **Caricatore**: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
5. **Proprietario della merce**: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Il decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 sancisce il superamento del regime tariffario previsto dalla Legge 298/74, introducendo un sistema di libera contrattazione regolamentata dei compensi corrisposti per lo svolgimento dei servizi di autotrasporto di cose per conto terzi.

Dal 28.02.2006, in pratica, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati sulla base della libera contrattazione tra le parti interessate, che stipulano il contratto di trasporto.

La normativa in oggetto prevedeva, agli articoli 6, 11 e 12, l'emissione di decreti dirigenziali che determinassero, rispettivamente:

- I modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada;
- Modalità e tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualità;
- Il modello della lista di controllo, al quale gli organi di polizia stradale si attengono nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.

Nello specifico:

- Sulla G.U. n. 31 del 07.02.2006 è stato pubblicato il Decreto 01.02.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla “Determinazione dei modelli contrattuali tipo, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286”;
- Sulla G.U. n. 50 del 01.03.2006 è stato pubblicato il Decreto 17.02.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla “Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286”;
- Sulla G.U. n. 50 del 01.03.2006 è stato pubblicato il Decreto 22.02.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla “Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286”.

Come già esposto precedentemente, il decreto legislativo 286/2005 ha apportato rilevanti novità alle disposizioni vigenti in materia di esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, soprattutto per quanto riguarda il **regime sanzionatorio**, prevedendo a carico di tutti i soggetti della **filiera** del trasporto specifiche responsabilità in caso di violazione di determinate norme della Legge 6.6.1974, n. 298 e di alcune infrazioni al Codice della Strada.

La **Circolare Prot. 300/A/12430/10/108/13/1** del 15 settembre 2010, ha chiarito alcuni passaggi per quanto attiene alla c. d. **filiera dell'autotrasporto**.

### **Procedure per l'accertamento della responsabilità della filiera di trasporto**

L'art. 1bis, comma 2, lettera f), del Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2010, n. 127 ha modificato anche l'art. 8 del d. lgs. 286/2005.

Secondo la nuova formulazione della norma, **l'accertamento delle responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto**, non solo del **committente** o del **vettore**, ma anche del **caricatore e del proprietario delle merci**, in occasione di alcune violazioni commesse dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci in conto di terzi può essere effettuato:

- **contestualmente alla contestazione** della violazione commessa dall'autore materiale della medesima e cioè dal conducente, mediante l'esame:
- del **contratto di trasporto** se stipulato in forma scritta e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ascritte all'art. 8, comma 1, d lgs. 286/2005;
- della **scheda di trasporto**, il cui contenuto è stato approvato con il decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554/RD, che ai sensi dell'art.7bis, comma 2, d. lgs. 286/2005, costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità di cui al citato art. 8 di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto;
- dei **documenti considerati equivalenti o equipollenti** alla scheda di trasporto ai sensi dell'art. 7bis d.lgs. 286/2005.
- successivamente al **controllo su strada**, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto della contestazione e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, si prevede che:
- l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti che hanno stipulato il contratto di trasporto la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto stesso;
- entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, qualora dall'esame dello stesso emergano responsabilità, applica nei loro confronti le sanzioni ivi previste;
- ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.180, comma 8 C.d.S., le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

Per procedere alla richiesta di esibizione del contratto in forma scritta potrà essere utilizzato il modulo predisposto dall'impianto legislativo.

### **Integrazioni e precisazioni in materia di:**

- responsabilità del vettore;
- del committente;
- del caricatore;
- del proprietario della merce;
- del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose

a seguito di **incidente stradale**.

Sostanzialmente la normativa vigente contempla due tipologie di verifiche successive al controllo su strada, diverse per presupposti e modalità.

**Il comma 8bis dell'art. 179 C.d.S., introdotto dall'art. 30 L.120/2010**, prevede: *“ In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli*

*autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso".*

Da ciò si evince che, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente, da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

L'autorità competente è la Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, cioè le citate Direzioni provinciali .

Il comma 7bis dell'articolo 7 del d.lgs. 286/2005, modificato dall'articolo 51 della L. 120/2010, prevede che: *"Quando dalla violazione di disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni "*, quando da una violazione di una norma del Codice della Strada derivi un incidente mortale o con lesioni personali gravi o gravissime.

Nota in allegato all'articolo:

*"Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce. Nell'effettuazione dei **servizi di trasporto di merci su strada**, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.*

*Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della Legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della Legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che **non sia provvisto del necessario titolo abilitativo**, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.*

*In presenza di un **contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta**, laddove il conducente del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto*

legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

Quando il contratto di **trasporto non sia stato stipulato in forma scritta**, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.

In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26, comma 2, della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni.

Ai fini **dell'accertamento della responsabilità** di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

- articolo 61 (sagoma limite);
- articolo 62 (massa limite);
- articolo 142 (limiti di velocità);
- articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
- articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

Il **caricatore** è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

Quando dalla violazione di disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni".

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133:



“Art. 83-bis. Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi “

### Responsabilità concorsuale

**Ai sensi dell'articolo 197 del Codice della Strada “Concorso di persone nella violazione”.**

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Analizzando lo stesso si può affermare:

- del committente, caricatore e proprietario della merce per le sanzioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della Legge n. 298/74, accertate a carico di un vettore che eserciti abusivamente l'attività di autotrasporto;
- del vettore, committente, caricatore e proprietario della merce per le sanzioni di cui agli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 del C.d.S. in presenza di un contratto di trasporto stipulato in forma scritta nel quale le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto delle citate norme sulla sicurezza stradale;
- del caricatore, qualunque sia la forma del contratto, qualora venga accertata la violazione di cui agli articoli 61, 62, 164 e 167 del C.d.S.;
- del committente e del vettore per le sanzioni di cui agli articoli 142 e 174 del C.d.S. in presenza di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, qualora le istruzioni scritte fornite al vettore in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto siano mancanti o risultino incompatibili con il rispetto delle citate disposizioni.

#### **Ipotesi sanzionatoria: Art. 7 comma 3 d.lgs. 286/05 e art. (142 e/o 164 e/o 167 e/o 174) e 197 d. lgs. 285/92 responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti.**

Vettore ( committente, caricatore o proprietario della merce) stipulava contratti di trasporto fornendo al conducente istruzioni incompatibili con l'osservanza della normativa in tema di ..... La presente infrazione fa seguito a quanto accertata in data ..... e contestato con verbale n. .... Del ..... per la violazione di cui all'art. .... Commessa con il veicolo ..... targa...

Limiti edittali	Misura ridotta	Sanzione accessoria	Punti
Vedasi violazioni di cui agli artt. 142, 164, 167, 174	Si rimanda agli articoli	no	0

#### **Ipotesi sanzionatoria: Art. 7 comma 4 d.lgs. 286/05 e art. (142 e/o 174) d. lgs. 285/92 mancanza di istruzioni scritte a bordo del veicolo che non ha rispettato i ....**

In qualità di vettore (o committente,) del trasporto di merci effettuato con il veicolo .....

- non provvedeva a consegnare al conducente istruzioni scritte, ovvero ad inserirle nella scheda di trasporto;
- ovvero consegnava istruzioni scritte incompatibili con il rispetto delle norma dell'art. ....

Limiti edittali	Misura ridotta	Sanzione accessoria	Punti
Vedasi violazioni di cui agli artt. 142, 174	Si rimanda agli articoli	no	0

#### **Ipotesi sanzionatoria: Art. 7 comma 5 e art. 7bis comma 4 d.lgs. 286/05 Scheda di trasporto priva di indicazioni e mancanza di dichiarazione di presa visione.**

In qualità di committente del trasporto di merci effettuato con il veicolo .... ;

- ometteva di riportare sulla scheda di trasporto ( o sul documento equipollente costituita da .....) il numero di iscrizione del vettore all'albo degli autotrasportatori;
- ovvero ometteva di allegare alla documentazione equipollente alla scheda di trasporto, costituita da ..... una dichiarazione scritta di aver preso visione della Carta di circolazione del veicolo o altra documentazione da cui si evidenziava l'iscrizione all'albo. Vettore ( committente, caricatore o proprietario della merce) stipulava contratti di trasporto fornendo al conducente istruzioni incompatibili con l'osservanza della normativa in tema di ..... La presente infrazione fa seguito a quanto accertata in data ..... e contestato con verbale n. .... Del ..... per la violazione di cui all'art. .... Commessa con il veicolo ..... targa...

Limiti edittali	Misura ridotta	Sanzione accessoria	Punti
Sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.600,00	€ 600,00	no	0

**Affidamento di un autotrasporto di merci per conto terzi ad un vettore “abusivo”:  
responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario della merce**

Secondo le disposizioni dell'**art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 286/2005**, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge n. 298/74 nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le **sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della predetta legge**

Al riguardo si evidenzia che il disposto “originario” di cui all'art. 26, comma 2, della Legge n. 298/74. Quest'ultima sanzione, pertanto, si applicherà a carico di **chiunque** è da intendersi come “soggetto privato che non agisce nello svolgimento di attività imprenditoriali o di pubblici poteri affidi” per l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi ad un vettore “abusivo” o ai soggetti di cui all'art. 46 della Legge n. 298/74.

Al riguardo si cita la **Circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006, paragrafo 2, del Ministero dell'Interno Incauto affidamento di merci a vettore abusivo** Secondo le disposizioni dell'art. 7 del d.lgs. 286/2005, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce sono puniti con le stesse sanzioni amministrative previste dall'art 26 della Legge 298/74 per chi esercita l'autotrasporto in modo abusivo quando, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, affidano l'effettuazione di un autotrasporto di merci ad un vettore:

- esercente abusivamente l'attività di autotrasportatore ovvero operante in violazione dei limiti e delle condizioni prescritte dal titolo abilitativo
- straniero, privo di titolo autorizzativo o di licenza per effettuare il servizio sul territorio italiano

L'accertamento della responsabilità prevista dalla citata norma, che ricorre in capo a ciascuno dei soggetti indicati, in concorso tra loro, richiede l'applicazione, oltre che della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 26 citato, anche della sanzione accessoria della confisca delle merci trasportate.

Non si tratta, invero, di una forma di responsabilità oggettiva in quanto è comunque richiesta la prova della volontarietà dell'affidamento, ovvero la colposa condotta di uno dei soggetti sopraindicati per non aver verificato la regolarità della posizione del vettore.

La nuova disposizione non ha abrogato il comma secondo dell'art 26 della L. 298/74, ma ha previsto nuove sanzioni nei confronti dei citati soggetti esercenti attività d'impresa o di pubbliche funzioni. La norma dell'art 26, comma 2 Legge 298/74, perciò, resta in vigore senza modificazioni per i casi in cui il soggetto che affida le merci ad un vettore abusivo non sia un imprenditore o un esercente di pubbliche funzioni. In tali casi, perciò, alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 2 dell'art 26 citato, non consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della **confisca delle merci trasportate**, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689: gli organi di polizia stradale procedono, pertanto, al **sequestro della merce trasportata**, ai sensi dell'articolo 19 della stessa Legge n. 689/81, che può essere affidata al soggetto destinatario del provvedimento ablatorio, limitatamente alle merci che per la loro natura lo permettano.

Nelle more del provvedimento ablatorio, tale soggetto potrà essere individuato quale amministratore e custode responsabile delle merci stesse, come da **Circolare n. 300/A/1/22085/108/13/7 del 4 aprile 2007 del Ministero**.

Non si tratta, invero, di una forma di responsabilità oggettiva in quanto è comunque richiesta la prova della volontarietà dell'affidamento, ovvero la colposa condotta di uno dei soggetti sopraindicati per non aver verificato la regolarità della posizione del vettore.

Tutti questi soggetti, ai sensi dell'**art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286/2005**, hanno, infatti, l'obbligo di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto.

La nuova disposizione non ha abrogato il comma secondo dell'art. 26 della Legge n. 298/74, ma ha previsto nuove sanzioni nei confronti dei citati soggetti esercenti attività d'impresa o di pubbliche funzioni.

La norma dell'art 26, comma 2, della Legge n. 298/74, perciò, resta in vigore senza modificazioni per i casi in cui il soggetto che affida le merci ad un vettore abusivo non sia un imprenditore o un esercente di pubbliche funzioni.

In tali casi, perciò, alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 2 dell'art 26 citato, non consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate.

## Imprenditore

Un **imprenditore** è una persona o un ente che istituisce e/o gestisce, in toto o in parte assieme ad altri soci imprenditori, un'attività economica d'impresa assumendosi il cosiddetto rischio d'impresa. Le norme che definiscono la figura dell'imprenditore e che disciplinano le attività imprenditoriali, sebbene presentino dei tratti comuni, differiscono da paese a paese.

In ambito economico, l'imprenditore è colui che detiene fattori produttivi, mezzi di produzione, forza lavoro e materie prime, sotto forma di imprese, attraverso i quali, assieme agli investimenti, contribuisce a sviluppare nuovi prodotti, nuovi mercati o nuovi mezzi di produzione stimolando quindi la creazione di nuova ricchezza e valore sotto forma di beni e servizi utili alla collettività/società.

In Italia viene definito **imprenditore**, a norma dell'articolo 2082 del codice civile, Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I: *chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*.

Il codice civile parla di "imprenditore" e non di impresa. L'impresa, sostiene la dottrina, è il frutto dell'attività che dall'imprenditore sortisce. Una definizione mediata, dunque, come accade per il lavoro subordinato, di cui non esiste definizione giuridica esplicita mentre c'è quella di lavoratore subordinato.

In merito alla definizione giuridica di *imprenditore* vanno sottolineati alcuni aspetti:

1. può essere **imprenditore**:
  - sia una persona fisica che una persona giuridica, anzi nel, V libro "del Lavoro" si crea quel particolare **status di tertium genus**: cioè le società di persone, che non sono enti personificati, ma che sono trattati alla stregua delle persone fisiche;
2. per **attività economica**:
  - si intende ogni attività volta ad utilizzare i fattori produttivi, mezzi di produzione, forza lavoro e materie prime per ottenere un prodotto bene o servizio, al **fine dalla produzione**;
3. i **beni e servizi** che costituiscono il prodotto dell'impresa sono:
  - solo quelli che hanno un **valore economico**; i beni o servizi eventualmente prodotti dall'attività d'impresa privi di un valore di scambio non costituiscono "prodotto" in senso economico;
4. la **destinazione al mercato** dei consumatori è fondamentale perché si possa parlare di attività imprenditoriale:
5. chi coltiva il **proprio terreno** per consumarne i frutti o vi costruisce sopra per poi abitarvi non può essere considerato imprenditore dal momento che l'attività imprenditoriale deve essere volta a soddisfare i bisogni altrui al **fine dello scambio**;
6. **organizzazione**: come contraltare al fatto che sull'imprenditore ricada il rischio d'impresa ovvero il rischio del risultato economico dell'attività intrapresa, l'imprenditore ha il potere di organizzare come meglio crede i **fattori produttivi** che concorrono all'impresa operando le scelte relative alla conduzione dell'impresa stessa: cosa produrre o scambiare, come, dove, quando e con quali mezzi;

7. **professionalità:** per professionalità si intende “l’abitudine” all'esercizio dell'impresa. Il concetto non va però confuso con quello di **continuità imprenditore** è anche chi esercita un'attività solo in un determinato periodo dell'anno. La titolarità dell'impresa può dunque essere disgiunta dall'effettiva partecipazione alla gestione dell'azienda in capo all'imprenditore rimane, in ogni caso, **il rischio d’impresa**;
8. **nella norma** non si fa accenno allo scopo che l'imprenditore si prefigge con l'attività imprenditoriale: così, sebbene sia lo scopo "**normalmente**" perseguito nell'attività d'impresa, non è necessario il **fine di lucro**;
9. un'impresa è infatti tale con riguardo alla norma del Codice Civile anche se gestita con il criterio **dell'economicità ottenimento dell'uguaglianza tra costi e ricavi**.

Importante quanto difficile da individuarsi è il momento in cui inizia e termina l'attività di impresa.

L'attitudine ad affrontare il rischio è un elemento specifico dell'attività imprenditoriale.

L'imprenditore perlomeno nella piccola impresa deve spesso mettere in gioco la propria sicurezza economica e finanziaria pur di mettere in pratica la propria idea, approfondendo nella realizzazione del progetto imprenditoriale gran parte delle proprie risorse economiche e temporali.

### **Violazioni di specifiche norme del Codice della Strada da parte del conducente del veicolo:**

Il d.lgs. n. 286/2005, dando attuazione ad uno specifico criterio di delega della Legge 01 marzo 2005, n. 32, ha previsto, all'articolo 1, comma 1, la delega al Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi, mirati, al riassetto normativo in materia di “*organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci*”, lo stesso decreto ha previsto i casi in cui i soggetti della filiera del trasporto, e cioè il **vettore**, il **committente**, il **caricatore**, il **proprietario delle merci trasportate**, possono essere chiamati a rispondere, in concorso con il conducente ed ai sensi dell'art 197 del Codice della Strada, per alcune violazioni delle norme di comportamento commesse da questi durante il trasporto.

I soggetti della filiera del trasporto possono essere chiamati a rispondere degli illeciti commessi dal conducente relativi alla velocità, al carico irregolare o mal sistemato, al mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo, con una **responsabilità propria e concorrente** rispetto a quella del conducente e non di tipo solidale con questi: essa si aggiunge, cioè, senza sostituirsi, a quella del conducente, autore materiale di uno degli illeciti sopraindicati.

La responsabilità dei soggetti sopraindicati presuppone che la violazione sia stata accertata e **validamente contestata** al conducente stesso con la redazione di un verbale di contestazione.

La responsabilità in capo ai predetti soggetti sussiste solo se dall'esame del contratto di trasporto risultino istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate.

Qualora, invece, il **contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta**, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, la sfera di responsabilità dei soggetti richiamati subisce delle **limitazioni**.

In particolare:

- in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità **art. 142 del Codice della Strada** o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo **art. 174 del Codice della Strada**, il **vettore** ed il **committente** rispondono in concorso con l'autore materiale della violazione, se non sono in grado di produrre agli organi di polizia stradale un'idonea documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo o al conducente in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione violata;



- fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'affidamento delle merci ad un vettore abusivo o non autorizzato, ai sensi dell'art. 7 *"Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce"* comma 5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il **committente** è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente **è sempre applicata** la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26, comma 2, della Legge 06 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Il **committente** del trasporto che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, ed in assenza di un contratto stipulato in forma scritta, ometta di acquisire dal vettore la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione da questi sottoscritta attestante la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori, è **assoggettato alla sanzione amministrativa** pecuniaria di cui all'**art. 26 comma 2 della Legge n. 298/74** senza l'applicazione di alcuna sanzione accessoria. La sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di non aver acquisito la dichiarazione del vettore e la copia della carta di circolazione e ricorre, perciò, anche nei casi in cui il vettore risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto, tuttavia, in caso di trasporto di merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici, la violazione non ricorre quando il committente ha stipulato un contratto con un'impresa certificata che ha i requisiti previsti dal Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006.

Con il **D. D. del 27 marzo 2008**, del Ministero dei Trasporti. Decorrenza delle modalità per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, firmato dal Direttore Generale per il Trasporto Stradale Clara Ricozzi, è diventato operativo il percorso nato con la legge delega 32/2005, che prevede un **sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici**.

Questa certificazione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 284/2005 e dal D. D. 17 febbraio 2006 del Ministero, affida al Comitato Centrale il compito di **accreditare** gli Organismi di certificazione di qualità e quello di stabilire i criteri e parametri necessari per la qualificazione degli ispettori.

Il Comitato Centrale ha perfezionato, con le delibere **39 del 18 dicembre 2007** e Delibera 5 del **27 marzo 2008**, *:" Check-list per gli audit di certificazione , e modello di Certificato, come previsto al "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi n.17/07 del 7 giugno 2007 "* gli strumenti operativi necessari alla certificazione, ovvero la check-list, il modello del certificato finale e il rapporto di audit, strumenti con i quali gli ispettori potranno condurre le verifiche necessarie e gli enti certificatori rilasciare la documentazione alle imprese.

Con la Delibera n 12 del 07/05/2008: *"Rapporto" relativo al rilascio della certificazione, come previsto al "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi n.17/07 del 7 giugno 2007."* è stato anche previsto un modulo di

certificazione da inviare al Comitato Centrale per la costituzione di un elenco delle imprese certificate

Il **proprietario della merce** non è mai responsabile delle violazioni alle norme del Codice della Strada commesse dal conducente del veicolo con il quale il trasporto viene eseguito nel caso di **contratto stipulato in forma non scritta**: di conseguenza, secondo le disposizioni dell'art. 7 del d.lgs. n. 286/2005, il proprietario delle merci può essere chiamato rispondere delle violazioni degli artt. 61, 62, 142, 164, 167 e 174 del Codice della Strada commesse dal conducente, soltanto nel caso in cui, dall'esame del **contratto di trasporto redatto in forma scritta**, risulti che egli abbia fornito istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.

Al proprietario della merce, così come al committente ed al caricatore che, sulla base delle definizioni fornite dall'art. 2 del d.lgs. n. 286/2005, non siano una persona giuridica pubblica ovvero operino al di fuori di una attività d'impresa, non si estende la responsabilità con il conducente per gli illeciti commessi durante il trasporto.

Analogamente a quanto previsto per il committente o per il vettore, il **caricatore** può essere chiamato a rispondere delle violazioni degli articoli 142 e 174 del Codice della Strada commesse dal conducente, quando, dall'esame del **contratto di trasporto redatto in forma scritta**, risultino presenti istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.

Un diverso contenuto presenta, tuttavia, la responsabilità del **caricatore** per violazione degli artt. 61, 62, 164 e 167 del Codice della Strada; infatti, qualunque sia la forma del contratto di trasporto, egli è **sempre** responsabile, in concorso con il conducente, laddove vengano accertate tali violazioni art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 286/2005.

Si tratta di una responsabilità che esula dall'accertamento della presenza all'interno del contratto di disposizioni incompatibili e dalla verifica del contributo causale del caricatore alla commissione dell'illecito.

L'accertamento delle responsabilità sopra indicate può essere effettuato:

- **contestualmente** alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima e cioè dal conducente, mediante l'esame del contratto di trasporto se stipulato in forma scritta e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni;
- **successivamente** al controllo su strada, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto e qualora dalla restante documentazione in possesso del conducente non sia possibile accertare l'eventuale responsabilità dei soggetti interessati

Con la **Circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006, paragrafo 4.1**, il Ministero dell'Interno ha precisato che *“la riforma di cui trattasi non ha abrogato le disposizioni del comma 9 dell'art 167 C.d.S. con la conseguenza che il committente, quando non si tratta di impresa o ente pubblico, è comunque chiamato a rispondere delle violazioni dell'art 167 C.d.S., a prescindere, cioè, dall'accertamento della responsabilità nei modi sopraindicati, per un trasporto eseguito per suo conto esclusivo in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione”*.

Con la **Circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006, paragrafo 4.4 “Procedura di applicazione delle sanzioni per concorso negli illeciti del conducente”**, il Ministero dell'Interno ha precisato quanto segue: *“La responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto trae origine dall'accertamento di una delle violazioni sopraindicate nei confronti del conducente del veicolo ed è accertata, da parte degli organi di polizia stradale che hanno contestato la violazione nei confronti del conducente, attraverso l'esame di ogni documento in suo possesso o che deve essere detenuto da uno dei soggetti della filiera stessa. In occasione dell'accertamento di una delle richiamate violazioni nei confronti del conducente, perciò, gli operatori di polizia procederanno ad acquisire una copia del contratto di trasporto, se questo è stato redatto in forma scritta ed è presente a bordo del veicolo. In mancanza, provvederanno a documentare quanti più elementi possibili, anche sulla base delle dichiarazioni del conducente o di qualsiasi altro*

documento commerciale che accompagna la merce o che si riferisce al trasporto, allo scopo di identificare compiutamente il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario delle merci trasportate e fornire all'Ufficio da cui dipendono ogni altra informazione utile alla ricostruzione dell'attività svolta da ciascuno di essi e del relativo grado di compartecipazione all'illecito contestato al conducente del veicolo. Salvo che la responsabilità dei soggetti sopraindicati non emerga in modo inequivocabile dall'esame della documentazione in possesso del conducente che è stata esibita in occasione del controllo sulla strada, l'accertamento della responsabilità stessa deve essere effettuato, di norma, **successivamente** da parte dell'Ufficio da cui dipende l'accertatore. Quest'ultimo, **entro 15 giorni dalla contestazione** della violazione accertata nei confronti del conducente del veicolo che trasporta merci per conto terzi, deve richiedere al vettore o al committente, chiamati a rispondere in concorso con il conducente, l'esibizione di un contratto in forma scritta o di un documento scritto con rinvio ad un accordo volontario ovvero, in mancanza e quando previsto, di una documentazione adeguata a dimostrare la corretta gestione del trasporto da parte dei citati soggetti responsabili".

In quest'ultima ipotesi l'autorità procedente dovrà attivare nei **15 giorni successivi** al controllo su strada una specifica procedura di accertamento d'ufficio, mediante la richiesta di presentazione, **entro 30 giorni** dalla ricezione della notifica, di copia del contratto di trasporto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, in caso di contratto stipulato in forma non scritta, della documentazione espressamente richiamata dal d.lgs. n. 286/2005 per tale ipotesi, istruzioni trasmesse al vettore, documentazione acquisita dallo stesso vettore relativa al veicolo ed all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

In pratica la richiesta avanzata nei confronti:

- del committente o del vettore contiene l'invito a presentare, entro i 30 giorni successivi al ricevimento, la copia del contratto di trasporto stipulato in forma scritta e dell'eventuale documentazione di accompagnamento ovvero, in mancanza:
- quando trattasi di violazioni per le quali è previsto, la documentazione giustificativa dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione;
- la documentazione che, in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, il committente è tenuto ad acquisire e cioè la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori;
- del caricatore, limitatamente alle violazioni di cui agli artt. 142 o 174 del d.lgs. 285/92 per cui è chiamato a rispondere in seguito ad accertamento della sua effettiva responsabilità o del proprietario della merce contiene solo l'invito a presentare, entro i 30 giorni successivi al ricevimento, la copia del contratto di trasporto stipulato in forma scritta.

Si ribadisce:

- il caricatore è **in ogni caso** responsabile (contratto scritto e non) laddove venga accertata la violazione delle infrazioni di cui agli artt. 61, 62, 164 e 167 del d.lgs. 285/92;
- il proprietario della merce non è mai responsabile delle violazioni commesse dal conducente.

Per formulare tale richiesta potrà essere utilizzato il modello allegato alla **Circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006 del Ministero dell'Interno (allegato n. 3)** che è stato predisposto tenendo conto che, sulla base delle diverse forme di responsabilità previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 286/2005, al **committente** o al **vettore**, può essere richiesto di esibire il contratto scritto di trasporto, ovvero in mancanza e quando previsto,

la documentazione giustificativa idonea ad evitare che essi possano essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi dal conducente.

In relazione alla diversa portata della corresponsabilità del caricatore e del proprietario delle merci, invece, la richiesta di fornire una copia del contratto redatto in forma scritta potrà essere loro rivolta solo quando non è stato possibile acquisire la stessa documentazione da parte del vettore o del committente.

Per formulare tale richiesta, potrà essere utilizzato il modello allegato alla sopra richiamata **circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006 del Ministero dell'Interno (allegato n. 4)** che è stato redatto tenendo conto della circostanza che al **caricatore** limitatamente alle violazioni per cui egli è chiamato a rispondere in seguito ad accertamento della sua effettiva responsabilità o al **proprietario delle merci**, può essere rivolto solo l'invito ad esibire copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o di dichiarare che tale atto non è stato mai redatto.

### **Documentazione idonea a dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa di trasporto**

Le nuove norme introdotte con il più volte citato decreto legislativo n. 286/2005 hanno riconfermato che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore.

In aggiunta a tale obbligo, che era già stato previsto dal **D.M. n. 212 del 21 maggio 1998** 61, in presenza di conducenti cittadini di Paesi extracomunitari alla guida di veicoli utilizzati in operazioni di trasporto su relazioni di traffico internazionale intracomunitario, gli stessi dovranno esibire l'**attestato del conducente**

Il Ministero dei Trasporti, con il **D.M. n. 212 del 1998**, all'art. 12 ha stabilito che durante la guida di qualsiasi veicolo **destinato al trasporto di cose per conto di terzi**, i conducenti devono portare al seguito documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.

Con la **circolare n. 300/A/2/32497/108/13/2 del 23 marzo 2001** recante: *"Controlli sui conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi"* il Ministero dell'Interno ha evidenziato ai propri organi di controllo periferici che *"l'evolversi del mondo dell'autotrasporto, alla luce delle modifiche normative intercorse che stanno liberalizzando il settore, impone controlli frequenti sulla regolarità della documentazione che i conducenti devono avere al seguito, anche al fine di garantire la libera e corretta concorrenza tra le imprese di trasporto. In particolar modo, appare indispensabile il rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 12 del D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 22 maggio 1998, n. 212 (all. 1) e dalla Deliberazione del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori del 28 ottobre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19.01.1999 (all. 2), concernenti l'obbligo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto terzi, di recare al seguito documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto"*. Alla luce del mutato quadro normativo per effetto della riforma del mercato del lavoro che ha introdotto nuovi istituti contrattuali e modifiche di quelli esistenti, il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori con la **Delibera n. 1/2005 del 27 gennaio 2005** ha rideterminato i documenti necessari per i conducenti dei veicoli adibiti all'autotrasporto di merci per conto di terzi, in precedenza tali documenti erano stati determinati dallo stesso Comitato Centrale dapprima con **Delibera n. 16/1998 del 23 luglio 1998** e successivamente con **Delibera n. 24/98 del 28 ottobre 1998**.

Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto. In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria. Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale



documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche. L'impresa che risulti aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l'albo in cui l'impresa è iscritta, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

Ai fini della dimostrazione del titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al **trasporto di cose per conto di terzi** prestano servizio presso l'impresa di trasporto, detti conducenti devono recare con sé, durante la guida, la sotto elencata documentazione per ciascuna delle seguenti fattispecie:

<b>Lavoratori subordinati e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato</b>	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
<b>Lavoratore comandato o distaccato</b>	Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e dell'ultimo foglio paga.
<b>Lavoratore con contratto di somministrazione</b>	Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore, in corso di validità.
<b>Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo autonomo</b>	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
<b>Titolare di impresa individuale</b>	Patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto.
<b>Socio di società di persone</b>	Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
<b>Collaboratore familiare</b>	Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto

	notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
<b>Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 23 dicembre 1997, n. 454</b>	Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
<b>Amministratori di società di capitale.</b>	Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente

Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della Legge n. 454/97, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovrà recare con sé, ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati.

### **Documenti per il trasporto di merci per conto terzi**

Il trasporto delle merci per conto terzi, per il cui esercizio è necessario essere iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi deve essere documentato mediante:

- espressa indicazione sulla carta di circolazione che il veicolo è adibito ad uso di terzi,
- specifica documentazione in relazione alla tipologia di particolari merci;
- scheda di trasporto emessa dal committente il trasporto;
- documento di conducente atto a dimostrare il titolo in base al quale il conducente presta servizio presso l'impresa di trasporto, nel trasporto nazionale, o attestato di conducente, nei trasporti internazionali, limitatamente ai conducenti extracomunitari.

### **Documenti per il trasporto di determinate merci**

Per il trasporto di alcune merci, sia in conto proprio sia per conto terzi, è prevista l'emissione di specifici documenti che devono essere a bordo del veicolo che le trasporta per ragioni di:

- tutela della salute dei consumatori (merci destinate all'alimentazione),
- tutela ambientale (prodotti pericolosi, rifiuti, ecc.),
- natura intrinseca delle merci trasportate (armi, esplosivi, radioattivi),
- natura fiscale (prodotti e merci soggette a monopolio).

Di seguito viene riportata una elencazione di materie o prodotti che, anche nel trasporto nazionale, devono essere accompagnati da particolare documentazione:

**Rifiuti:**

- formulario di identificazione;
- emesso, prima dell'inizio del trasporto, a cura del produttore dei rifiuti, oppure detentore, oppure trasportatore del rifiuto contenente: nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'instradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario;

**Merci pericolose:**

- istruzioni scritte o trem card: scheda tecnica predisposta dallo speditore, contenente le consegne e le precauzioni da adottare in caso di incidente o di perdita accidentale del carico;

**Documento di trasporto:**

- deve contenere per ciascuna sostanza, materia od articolo ammessi al trasporto, informazioni leggibili relative a: numero di identificazione ONU assegnato alla materia, nella forma "UN xxxx"; nome proprio di spedizione, ossia la denominazione ufficiale come riportata nella tabella nominativa ADR; altre informazioni in relazione alla materia trasportata;

**Prodotti soggetti al regime delle accise o sottoposti al regime di vigilanza fiscale:**

- bolla di accompagnamento;
- prodotti destinati all'alimentazione umana in generale;
- animali vivi;
- piante e sementi.

**Trasporto di prodotti soggetti ad accisa e vigilanza fiscale**

È stato mantenuto l'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento per la circolazione dei seguenti prodotti:

- tabacchi;
- fiammiferi;
- prodotti sottoposti al regime delle accise;
- prodotti sottoposti ad imposta di consumo;
- prodotti sottoposti al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21 (oli minerali), 27 (alcol e bevande alcoliche) e 62 (oli lubrificanti e bitumi di petrolio) del Testo unico delle accise.

**Trasporto di sostanze alimentari**

Il trasporto di sostanze alimentari è soggetto a specifica disciplina igienico-sanitaria, che prevede tra l'altro che:

- il trasporto deve avvenire con mezzi igienicamente idonei, in grado di assicurare adeguata protezione ai prodotti, tenuti in condizioni di pulizia tale da garantire assenza di insudiciamento o contaminazione ed aventi specifici requisiti costruttivi;
- qualora nel corso dei controlli si rilevi che le sostanze non rispondono ai requisiti di legge o di norme regolamentari speciali, o vi siano ragionevoli sospetti di pericolo per la salute pubblica, l'autorità sanitaria può disporre il sequestro.

Per certi prodotti il trasporto deve avvenire in condizioni termiche controllate ATP. Specifiche normative, previste da leggi o decreti appositi, generalmente in attuazione di direttive UE, possono stabilire prescrizioni integrative o specifiche per particolari sostanze alimentari, sia per quanto riguarda le modalità che la documentazione del trasporto.

Per i trasporti mediante:

- cisterne e altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;

- veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e di prodotti della pesca freschi e congelati; era necessaria l'autorizzazione sanitaria attualmente sostituita dalla registrazione che si realizza mediante DIA (dichiarazione inizio attività).

A seconda delle regioni e delle sostanze trasportate, la DIA può essere:

- semplice, con possibilità di inizio immediato dell'attività;
- differita, efficace dal 45° giorno dalla presentazione.

Nel **trasporto di alimenti** valgono entrambe a seconda dei casi, come ad esempio:

per il trasporto di alimenti non confezionati e a temperatura controllata occorre sempre la DIA differita, mentre per quello di alimenti confezionati anche se a temperatura controllata è sufficiente la DIA semplice. L'avvenuta registrazione è provata da copia timbrata della DIA o da copia dell'esito di verifica ASL, da portare a bordo del veicolo, con l'indicazione di targa, data di decorrenza, tipologia di sostanze trasportabili.

Per alcuni prodotti, oltre al rispetto della disciplina igienico-sanitaria è richiesta l'osservanza di disposizioni fiscali da comprovare attraverso specifica documentazione di trasporto. La mancanza o irregolarità di questi documenti configura una serie di illeciti il cui accertamento è di competenza della polizia tributaria. Per il trasporto di alcune sostanze può essere prevista una specifica dichiarazione di scorta.

Per alcune sostanze quali: carne, latte, prodotti della pesca, e altre erano stabiliti particolari criteri che ne regolavano il trasporto attraverso specifici decreti, molti dei quali, tuttavia, sono stati abrogati con l'emanazione del d.lgs. n. 193/2007, sicché il trasporto di questi prodotti rientra ora nella disciplina generale del trasporto di sostanze alimentari, sia pure con qualche precisazione:

- **Trasporto latte** Con l'abrogazione del d.lgs. n. 54/1997 vale il riferimento al DM 7.1.1984 secondo cui il latte e suoi trasformati, latte concentrato, aromatizzato, fermentato, crema di latte, trasportati in cisterna o contenitori asportabili e intercambiabili, devono essere accompagnati durante il trasporto da una dichiarazione di scorta, o documento equipollente, riportante i dati identificativi di venditore (o spedizioniere) e destinatario, tipo e quantità di prodotto trasportato e attestazione di conformità alle norme in vigore;
- **Trasporto sfarinati** Il trasporto di sfarinati sfusi deve avvenire: in cisterna con sigilli integri e con gli appositi cartellini identificativi dell'impresa molitrice o col prescritto documento di scorta recante il tipo di macinato, i dati identificativi dell'impresa molitrice e la data di macinazione;
- **Trasporto carne e prodotti ittici.** Si possono considerare ancora valide le prescrizioni di cui all'art. 49 DPR n. 327/1980, secondo cui:
  - ❖ il veicolo deve essere chiuso ermeticamente;
  - ❖ carcasse (mezzene, quarti), non confezionate né provviste di imballaggio, non si possono accatastare sul pavimento, ma vanno trasportate con dispositivi di sospensione;
  - ❖ nel veicolo non possono essere trasportati anche animali vivi;
  - ❖ se la carne non è confezionata in appositi contenitori, non possono essere trasportate altre merci;
  - ❖ l'acqua di fusione del ghiaccio, per i prodotti della pesca, non deve ristagnare sul pavimento.
  - ❖ Carni fresche refrigerate (o congelate) devono avere la prescritta bollatura sanitaria. Il bollo sanitario ha forma ovale inscritta in un rettangolo di 6,5 x 4,5 e riporta (per esteso o in sigla) il nome del paese in cui è situato lo stabilimento, il numero di riconoscimento del macello, con la sigla CE (o equivalente) se è all'interno dell'UE, e può comprendere anche il nome del veterinario. Il bollo è applicato dal veterinario alle carcasse (mezzene carcasse, tagli, ecc.) di ungulati domestici, mammiferi di selvaggina d'allevamento diversa dai lagomorfi (es. conigli), o selvaggina in libertà di grosse dimensioni.



- ❖ Un bollo speciale è applicato nelle macellazioni di emergenza fuori del macello;

### **Trasporto di altri prodotti alimentari**

Per i prodotti di origine animale per i quali il regolamento non prevede l'apposizione del bollo sanitario è richiesto il marchio di identificazione. La marchiatura non è richiesta per le uova a cui si applica il regolamento (CE) n. 1907/90.

Per prodotti liquidi, granulari o in polvere, o per prodotti della pesca, trasportati sfusi il marchio non è necessario se muniti di documenti di accompagnamento contenenti le dovute informazioni.

### **Trasporto di piante e sementi**

Documenti particolari, infine, sono previsti per il trasporto di piante da rimboschimento, piante in genere, sementi.

### **Regime sanzionatorio:**

Il paragrafo è dedicato al tema delle sanzioni amministrative nel settore del trasporto, settore in cui le fattispecie sono numerose, subiscono un aggiornamento normativo costante e il contenzioso è consistente e in continuo sviluppo. Intende inoltre offrire un inquadramento completo anche sotto il profilo del soggetto sanzionato, offrendo una ricognizione delle sanzioni a carico degli operatori del trasporto di cose.

Ciascuna fattispecie è stata affrontata effettuando una ricognizione dottrinale e giurisprudenziale, tenendo conto delle più recenti riforme e andando ad individuare tutte le tematiche di particolare attualità sotto il profilo sanzionatorio.

### **Trasporto animali vivi: disciplina italiana sanzionatoria.**

Protezione degli animali vivi durante il trasporto Decreto legislativo 21 luglio 2007, n.151.

La G. U. 212 del 12 settembre 2007 ha pubblicato il succitato decreto legislativo che reca la disciplina italiana sanzionatoria per la violazione delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto di cui al regolamento CE 1/2005 del 22 dicembre 2004.

Come è noto, i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri, con la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della CE, ma le sanzioni per la loro violazione sono, di norma, fissate dagli Stati membri. Per quanto riguarda il regolamento CE n. 1/2005 quindi, tali sanzioni sono fissate dal d.lgs. 151/2007.

Soggetti interessati al Regolamento:

Il regolamento estende la responsabilità del trasporto degli animali a tutti i soggetti che intervengono nel trasporto comprese le operazioni precedenti e quelle successive:

- I trasportatori;
- Gli organizzatori dei trasporti;
- I conducenti;
- I detentori di animali trasportati;
- Campo di applicazione:
- Il regolamento si applica a tutti i trasporti con un percorso superiore ai 65 Km.

### **Autorizzazioni e controlli:**

Per tutti i trasporti superiori ai 65 Km i trasportatori devono aver ricevuto dallo stato membro di stabilimento un'autorizzazione che viene rilasciata previa dimostrazione da parte degli interessati di avere a disposizione personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate.

Inoltre, per i viaggi di durata superiore alle otto ore, il richiedente deve fornire:

- Certificati di idoneità per conducenti ed accompagnatori
- Certificati di omologazione dei mezzi di trasporto
- Informazioni su tali mezzi per tracciare e registrare i movimenti di questi
- Piani di emergenza
- La prova che utilizza un sistema di navigazione satellitare

Le suddette autorizzazioni hanno una durata quinquennale.

In caso di viaggi superiori alle otto ore tra più stati membri i trasportatori devono essere muniti di un giornale di viaggio in modello unificato che comprende varie informazioni sul viaggio.

Le autorità competenti sono tenute a controlli specie ai punti di uscita e ai posti di ispezione frontaliere.

### **I mezzi di trasporto:**

Il regolamento prevede un'attrezzatura particolare dei mezzi di trasporto, ventilazione meccanica, registrazione della temperatura, sistema d'allarme nella cabina del conducente, miglioramento delle condizioni di trasporto a bordo delle navi.

### **Divieto di trasporto di taluni animali:**

E' vietato il trasporto di animali giovanissimi, vitelli di meno di dieci giorni, suini di meno di tre settimane, agnelli di meno di una settimana.

Tale divieto non opera se il percorso è inferiore a 100 Km. E' vietato inoltre anche il trasporto di animali gravidi all'ultimo stadio di gestazione e durante la settimana successiva al parto.

### **Durata del viaggio:**

Il regolamento prevede inoltre, durate diverse secondo il tipo di animale e precisamente:

- animali non svezzati: nove ore di viaggio, un'ora di riposo per l'abbeveraggio, nove ore di viaggio;
- suini: ventiquattro ore di viaggio, qualora l'abbeveraggio sia possibile in modo continuo;
- cavalli:
  - ❖ ventiquattro ore di viaggio con abbeveraggio;
  - ❖ ogni otto ore;
- bovini, ovini e caprini: quattordici ore di viaggio, un'ora di riposo per l'abbeveraggio, quattordici ore di viaggio.

Le durate di viaggio sopra indicate possono essere ripetute se gli animali sono scaricati, nutriti, abbeverati e lasciati a riposo per almeno ventiquattro ore in un posto di controllo approvato.

### **Trasporto abusivo di merci per conto di terzi**

Chiunque esercita l'attività di autotrasporto in conto terzi con autoveicoli:

- senza essere iscritto all'Albo degli autotrasportatori;
- ovvero durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'Albo medesimo,

è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ovvero, in caso di reiterazione infraquinquennale, la confisca del veicolo.

La sanzione si applica solo ai vettori impegnati in trasporti nazionali.

Per i trasporti internazionali, invece, si applicano le sanzioni dell'art. 46, Legge n. 298/1974.

La violazione ricorre anche quando un soggetto, munito di licenza per il trasporto in conto proprio, esercita abusivamente attività in conto terzi, cioè trasporta cose non proprie e per conto di altri soggetti.

### **Aspetti procedurali dell'accertamento del trasporto abusivo in conto terzi**

L'accertamento delle violazioni relative al trasporto abusivo, di cui all'art. 26, Legge n. 298/1974, che rappresentano le violazioni più gravi in materia di autotrasporto di merci in conto terzi, è sottoposto alle regole procedurali previste dalla Legge n. 689/1981.

La violazione è contestata:

- nei confronti del vettore se viene accertata la mancanza di titolo legale per l'esercizio dell'attività oppure,
- nei confronti del proprietario del veicolo se il vettore non è individuabile.

Al conducente, che, di norma, non è responsabile della violazione, non deve essere mossa alcuna contestazione ma va comunque verbalizzato il fermo del veicolo.

Le sanzioni sono applicate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto l'accertamento della violazione con ordinanza-ingiunzione notificata al trasgressore, al quale il verbale di contestazione deve essere inviato entro 10 giorni dall'accertamento.

Contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto competente è ammessa opposizione al tribunale competente per territorio.

Il fermo amministrativo del veicolo, invece, segue le procedure del Codice della strada.

**L' art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.**

Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Il veicolo, perciò, è affidato in custodia al conducente o al proprietario che non possono rifiutarsi di custodirlo in un luogo idoneo di cui abbiano disponibilità. In mancanza, il veicolo fermato è affidato ad un custode-acquirente autorizzato.

### **Applicazione del fermo amministrativo**

Alle violazioni di cui agli artt. 26 comma 1 e 46 comma 1 della Legge n. 298/1974 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme dell'art. 214 del Codice della Strada.

### **Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo.**

*1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 714 a € 2.859, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia (1).*

*1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato (2).*

*1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia (3).*

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia (4).

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 714 a € 2.859. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo (5).

(0) Articolo così modificato dall'art. 113, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(1) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. V. il D.M. 1° marzo 2004 (Modalità e caratteristiche del sigillo).

(2) Comma aggiunto dall'art. 23, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

(4) Comma così modificato prima dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e poi dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

(5) Comma sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, poi così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido (*ad esempio, il locatario*) fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con il decreto del Ministero dell'Interno 01 marzo 2004, che, decorso il periodo di **Fermo Amministrativo**, sarà rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della Strada. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.

### **Trasporto in conto terzi con veicolo non adibito a tale uso**

Chiunque utilizza per trasporto in conto terzi un veicolo non adibito a tale uso è punito con sanzioni amministrative. Tali sanzioni hanno entità diversa a seconda della massa del veicolo con cui il trasporto è stato effettuato:

- se la violazione è commessa con un veicolo di massa inferiore a 6 t, ricorre la violazione dell'art. 82, comma 8 del C.d.S.;
- quando il veicolo ha, invece, massa complessiva superiore a 6 t, ricorre la violazione dell'art. 88 C.d.S., poiché il Codice della strada richiama le sanzioni dell'art. 46, Legge n. 298/1974, si applica la procedura prevista per questa violazione.

La violazione relativa all'impiego di un veicolo non destinato a tale uso, può essere commessa senza un abusivo esercizio dell'attività di autotrasporto oppure può concorrere con quella dell'art. 26, Legge n. 298/1974 quando l'esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto viene realizzato con veicoli non immatricolati per uso di terzi, uso proprio che trasporta merci appartenenti ad altro soggetto e per conto di questo.

Nei paragrafi precedenti sono state illustrate le ipotesi sanzionatorie qui richiamate.

### **Affidamento di trasporto abusivo o in mancanza di documentazione idonea**

Per poter perseguire chi esercita abusivamente l'attività di autotrasporto, è previsto che i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, prima di affidare le merci al vettore, si debbano



accertare che questo possa regolarmente svolgere l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi.

### **Affidamento del trasporto a soggetto non idoneo**

Sono puniti con le stesse sanzioni amministrative previste per chi esercita l'autotrasporto in modo abusivo committente, caricatore o proprietario della merce che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, affidano l'effettuazione di un autotrasporto di merci ad un vettore:

- esercente abusivamente l'attività di autotrasportatore;
- non munito dei titoli richiesti ovvero operante in violazione dei relativi limiti e condizioni;
- straniero, privo di titolo per effettuare il servizio sul territorio italiano.

Trattandosi di una responsabilità soggettiva, deve essere provata la volontarietà dell'affidamento ovvero la colposa condotta di uno dei soggetti sopraindicati per non aver verificato la regolarità della posizione del vettore.

### **Mancata acquisizione della documentazione di regolare esercizio dell'attività**

Quando non è stato stipulato un contratto in forma scritta, neanche con riferimento ad accordi volontari è punito con sanzioni amministrative pecuniarie il committente che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, utilizza un vettore senza acquisire dal medesimo la dichiarazione di regolare iscrizione all'Albo o di esercizio dell'attività di autotrasportatore e la fotocopia della carta di circolazione del veicolo.

Per il trasporto di merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici, la violazione non ricorre quando il committente si avvale di un'impresa certificata.

### **Procedura di accertamento delle violazioni per affidamento abusivo**

Per gli aspetti procedurali relativi all'accertamento di queste violazioni si applicano le regole già illustrate per il caso di trasporto abusivo. Si applicano, infatti, le stesse sanzioni previste per l'esercizio di attività di autotrasporto abusivo.

Nel caso di affidamento del trasporto a vettore abusivo, il verbale di contestazione deve essere notificato al committente entro 90 giorni dall'accertamento dell'illecito contestato nei confronti del vettore.

Nel caso di responsabilità per mancata acquisizione dei documenti attestanti il regolare esercizio del trasporto, si applica la procedura di accertamento prevista per le ipotesi di concorso di soggetti diversi dal conducente negli illeciti da questo commessi.

### **Concorso nelle violazioni commesse dal conducente durante il trasporto**

Ferme restando le altre forme di responsabilità di conducente e vettore per l'effettuazione del trasporto, altri soggetti della filiera del trasporto possono essere chiamati a rispondere degli illeciti commessi dal conducente del veicolo utilizzato per effettuare un trasporto di merci in conto terzi .

In particolare, vettore, committente, caricatore o proprietario della merce che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, partecipano alle operazioni di autotrasporto di cose in conto terzi, possono essere chiamati a rispondere, in concorso con il conducente di alcune violazioni commesse con il veicolo con il quale il trasporto è effettuato.

Si tratta di una responsabilità concorrente e non di tipo solidale, cioè di una responsabilità propria e diretta dei soggetti indicati che si aggiunge, senza mai sostituirsi, a quella del conducente, autore materiale di uno degli illeciti sopraindicati e che presuppone che la violazione sia stata accertata e validamente contestata al conducente stesso, con la redazione di un verbale di contestazione.

La responsabilità concorrente dei soggetti indicati, ha un diverso contenuto e una differente ampiezza in relazione a:

- soggetto e sua partecipazione all'attività di trasporto,
- tipo di violazione accertata nei confronti del conducente,
- modalità con cui è stato redatto il contratto di trasporto, che sia in forma scritta o meno e documentata l'effettuazione del trasporto stesso.

Per evitare che le sanzioni applicate nei confronti di questi soggetti possano essere poste comunque a carico del vettore, è previsto che, in ogni caso, siano nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate a committente, caricatore e proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

### **Responsabilità del vettore e del committente**

Quando il contratto di trasporto è stato **redatto in forma scritta**, vettore e committente rispondono per le seguenti violazioni commesse dal conducente:

#### **superamento dei limiti di sagoma o di massa:**

##### **Art. 61. Sagoma limite**

1. *Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:*

- a. *larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;*
- b. *altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;*
- c. *lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m per i veicoli isolati a due o più assi.*

2. *Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35 m sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.*

3. *Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti.*

4. *La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.*

5. *Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.*

6. *I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.*

7. *Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164 comma 9.*

##### **Art. 62. Massa limite**

1. *La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.*

2. *Con esclusione dei semirimorchi per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm<sup>2</sup>, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.*

3. *Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104 per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm<sup>2</sup> (decanewton per centrimetro quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o 4 assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di*

autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari, o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m tale limite non può eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

**7 bis. ABROGATO**

## Cattiva sistemazione del carico sui veicoli

### Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione, del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

## Superamento dei limiti di velocità

### Art. 142. Limiti di velocità

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, **dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati**, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sotto indicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati, 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed Organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. (1)(2)

**6-bis.** Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39,00 a euro 159,00.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 500,00 a euro 2.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.**

**9-bis.** Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di **una somma da euro 779,00 a euro 3.119,00.** Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o



alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

**12.** Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

**12-bis.** I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

**12-ter.** Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

**12-quater.** Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

(1) Per l'art. 1, d.m. 29 ottobre 1997, nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

(2) Vedi anche art. 4 del decreto-legge 12/1/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G.U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002, il quale stabilisce:

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **Eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione sui veicoli motore e sui rimorchi**

### **Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi**

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

**2.** Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a)** da euro 39 a euro 159, se l'eccedenza non supera 1 t;
- b)** da euro 80 a euro 318, se l'eccedenza non supera le 2 t;
- c)** da euro 159 a euro 639, se l'eccedenza non supera le 3 t;
- d)** da euro 398 a euro 1.596, se l'eccedenza supera le 3 t.

**2-bis.** I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.

**3.** Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

**3-bis.** I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.

**4.** Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

**5.** Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.

**6.** La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa.

**7.** Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

**8.** Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

**9.** Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

**10.** Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

**10-bis.** Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

**11.** Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.

**12.** Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

**13.** Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo

## **Mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo**

### **Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose**

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

*13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.*

*14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.*

*15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.*

*16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.*

*17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.*

*18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.*

Se, nel contratto stesso, sono contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.

Se, invece, il contratto **non è stato redatto in forma scritta**, neanche attraverso il richiamo ad accordi di diritto privato, vettore e committente rispondono in concorso con il conducente che le ha commesse, per le violazioni relative a:

- superamento dei limiti di velocità vedi art. 142 C.d.S.;
- mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo vedi art. 174 C.d.S.;

quando il committente stesso o, in mancanza, il vettore non sono in grado di produrre agli organi di polizia stradale la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione.

Quando il **committente non è un'impresa** o un ente pubblico, è chiamato a rispondere in ogni caso, a prescindere, perciò, dall'accertamento della responsabilità nei modi sopra indicati, per un trasporto eseguito per suo conto esclusivo in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione si applica l'art. 167 C.d.S..

### **Responsabilità del caricatore**

Quando il contratto di trasporto è stato **redatto in forma scritta**, il caricatore risponde per le seguenti violazioni commesse dal conducente:

- superamento dei limiti di velocità
- mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo;

se, nel contratto stesso, sono contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.

Qualunque sia la forma del contratto di trasporto (scritto o verbale) il caricatore è **sempre responsabile** delle seguenti violazioni commesse dal conducente del veicolo durante il trasporto:

- superamento dei limiti di sagoma o di massa vedi artt. 61 e 62 C.d.S.;
- cattiva sistemazione del carico sul veicolo vedi art. 164 C.d.S.;
- eccedenza di massa sui veicoli motore e sui rimorchi rispetto a quella riportata nella carta di circolazione vedi art. 167 C.d.S..

### **Responsabilità del proprietario delle merci**



Quando il contratto di trasporto è stato **redatto in forma scritta**, il proprietario delle merci trasportate risponde per le seguenti violazioni commesse dal conducente:

- superamento dei limiti di sagoma o di massa;
- cattiva sistemazione del carico sui veicoli;
- superamento dei limiti di velocità;
- sovraccarico su veicoli a motore e rimorchi;
- mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo,

se, nel contratto stesso, sono contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.

Se il contratto di trasporto, invece, **non è stato redatto in forma scritta**, neanche attraverso il richiamo ad accordi volontari, il proprietario delle merci non è mai responsabile delle violazioni commesse dal conducente durante il trasporto anche se è accertato che allo stesso siano state fornite istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.

### **Procedura di accertamento della responsabilità dei soggetti diversi dal conducente**

La procedura di accertamento delle responsabilità dei soggetti diversi dal conducente, trae origini dall'accertamento di una delle violazioni sopraindicate nei confronti del conducente del veicolo.

La responsabilità concorrente di committente, vettore, caricatore o proprietario delle merci trasportate può essere accertata da parte degli organi di polizia stradale che hanno contestato la violazione nei confronti del conducente in due modi

**contestualmente all'accertamento** della violazione stessa nei confronti del conducente, attraverso l'esame di ogni documento in suo possesso, che è facoltà degli organi di polizia stradale richiedere;

**successivamente all'accertamento** della violazione nei confronti del conducente, quando dalla documentazione in suo possesso, non sia possibile stabilire con certezza l'identità dei soggetti responsabili o la loro reale partecipazione all'illecito.

In quest'ultimo caso, gli organi di polizia stradale procedenti, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiedono ai soggetti che possono essere chiamati a rispondere in concorso con il conducente (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci), l'esibizione di un contratto in forma scritta o di un documento scritto con rinvio ad un accordo volontario ovvero in mancanza e quando previsto, di una documentazione adeguata a dimostrare la corretta gestione del trasporto da parte dei soggetti responsabili. In particolare:

- la richiesta avanzata nei **confronti del committente o del vettore**, contiene l'invito a presentare, entro i 30 giorni successivi al ricevimento, il contratto scritto di trasporto ovvero in mancanza e quando trattasi di violazioni per le quali è previsto, la documentazione giustificativa idonea ad evitare che essi possano essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi al conducente;
- la richiesta avanzata **nei confronti del caricatore** (limitatamente alle violazioni per cui egli è chiamato a rispondere in seguito ad accertamento della sua effettiva responsabilità) o del **proprietario delle merci**, contiene solo l'invito a presentare, entro i 30 giorni successivi al ricevimento, la copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta.

Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, il responsabile dell'ufficio di polizia competente, in base all'esame dei documenti stessi e di ogni altra notizia o informazione utile a riguardo e qualora da tale esame emerga la responsabilità di soggetti diversi dal conducente, applica nei loro confronti le sanzioni contemplate dalle predette norme.

Le stesse sanzioni sono applicate a committente o vettore in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

## **Responsabilità oggettiva per gli illeciti del conducente**

Il Codice della strada prevede alcune violazioni commesse nell'ambito di un'attività di trasporto delle quali rispondono, in concorso con il conducente del veicolo e in ogni caso, alcuni soggetti della filiera del trasporto.

Alcune di queste violazioni, peraltro, si possono sovrapporre alla responsabilità concorrente dei soggetti suddetti.

## **Responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo**

Il proprietario del veicolo con il quale è effettuato il trasporto è sempre chiamato a rispondere delle seguenti violazioni commesse durante l'effettuazione del trasporto:

- trasporto eseguito in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione vedi art. 167 C.d.S.;
- trasporto merci pericolose in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione vedi art. 167 C.d.S.;
- trasporto eccezionale ovvero eseguito con veicolo eccezionale o mezzo d'opera senza autorizzazione o violandone le prescrizioni vedi art. 10 C.d.S.:

### **Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità**

**1.** *È eccezionale il veicolo che, nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.*

**2.** *È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:*

**a.** *il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, purché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;*

**b.** *il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile (1).*

**2-bis.** *Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo (1)*

**3.** *È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:*

**a)** *il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;*

**b)** *che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;*

**c)** *il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;*

**d)** *isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;*

**e)** *isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 (2);*

- f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
- g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
- g-bis)** che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno (3);
- g-ter)** isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole (3).
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) (4). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61 (4); tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter) (4), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (3).
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
- a. non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
  - b. circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art.226;
  - c. da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
  - d. per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
- a. veicoli a motore isolati:
    - due assi: 20 t;
    - tre assi: 33 t;
    - quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
  - b. complessi di veicoli:
    - quattro assi: 44 t;
    - cinque o più assi: 56 t;
    - cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. **Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.**
- 9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di**



**concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.**

**10.** L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

**11.** L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

**12.** Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

**13.** Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

**14.** I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presenta all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

**15.** L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

**16.** Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

**17.** Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, **i criteri per l'imposizione della scorta tecnica**. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.

**18.** Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, **all'obbligo di scorta tecnica**, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 732 a euro 2.955.

**19.** Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 147 a euro 590. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato (1).

**20.** Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

**21.** Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose (4), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

**22.** Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.



**23.** Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo (1).

**24.** Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta (1).

**25.** Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (1).

**25-bis.** Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa (6).

**25-ter.** Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 314 a euro 1.256. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI (6).

**25-quater.** Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6 (6).

**26.** Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.

(1) Così sostituito dall'art 28, legge 7 dicembre 1999, n. 472.

(2) Così modificato dall'art. 2, d.l. 2 gennaio 1997, n. 1, convertito in legge 6 marzo 1997, n. 54.

(3) Lettera introdotta dall'art. 28, legge 7 dicembre 1999, n. 472.

(4) Così modificato dall'art.28, legge 7 dicembre 1999, n. 472.

(5) Così modificato dall'art. 2, legge 7 marzo 1997, n. 48.

(6) Comma introdotto dall'art. 28, legge 7 dicembre 1999, n. 472.

## **Responsabilità oggettiva del committente**

In un trasporto effettuato in conto esclusivo, il committente è sempre chiamato a rispondere, oltre alle richiamate ipotesi, delle violazioni commesse dal conducente:

- trasporto eccezionale ovvero eseguito con veicolo eccezionale o mezzo d'opera senza autorizzazione o violandone le prescrizioni, vedi art. 10C.d.S.;
- tuttavia, se il committente agisce nell'esercizio di attività di impresa o di pubblici poteri, la responsabilità ricorre limitatamente alle violazioni diverse dal superamento dei limiti di massa fissati dall'art. 61;
- trasporto merci pericolose in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione vedi art. 167 C.d.S..

## **Violazioni riguardanti la documentazione attestante la regolarità del trasporto**

I vettori italiani che esercitano l'attività di autotrasporto per conto di terzi sul territorio nazionale sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal Codice della strada relativi al possesso dei documenti di bordo. Durante l'effettuazione di trasporti stradali, inoltre,

devono essere portati a bordo del veicolo altri documenti relativi al vettore e al rapporto che lega questo soggetto al conducente.

### **Mancanza del certificato di iscrizione a bordo del veicolo**

A bordo dei veicoli presi in locazione utilizzati per effettuare attività di autotrasporto in conto terzi è necessario avere il certificato di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dal quale risultino anche le eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività. In mancanza del certificato, si applicano le sanzioni previste dall'art. 180 C.d.S. per mancanza dei documenti di bordo.

### **Mancanza dei documenti attestanti il rapporto di lavoro del conducente**

I conducenti sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento CE n. 484/2002.

In mancanza dei predetti documenti, non si applicano le sanzioni dell'art. 180 ma l'ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato il fatto invita l'impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento, la prova del corretto rapporto che legava il conducente fermato all'azienda.

Trascorso questo termine senza che l'impresa abbia fornito idonea documentazione, l'impresa stessa è segnalata agli uffici del Ministero del lavoro, per le opportune verifiche.

### **Mancata apposizione del contrassegno del trasporto di merci**

È previsto l'obbligo, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di portare sulla parte anteriore una striscia diagonale alta 20 cm, da destra a sinistra e dall'alto verso il basso, di diversa colorazione, al fine di distinguere il tipo di trasporto effettuato:

- rossa per i trasporti effettuati in conto proprio,
- bianca per i servizi di trasporto in conto terzi,
- azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo, nonché di rimorchio o semirimorchio.

La circolazione senza contrassegno implica una sanzione amministrativa pecuniaria.

## **Giurisprudenza**

### **Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità**

Il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto trasporto eccezionale", può avvenire, ai sensi dell'art. 10 del codice della strada, solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli, effettuata lungo l'itinerario necessario per raggiungere la più vicina officina. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'opposizione, osservando che dalla sentenza impugnata risultava che il convoglio oggetto del trasporto, un camion fermatosi per avaria sul quale erano state precedentemente caricate alcune vetture da competizione, era stato trainato non all'officina più vicina ma all'autodromo di originaria destinazione). (Rigetia, Giud. pace Arezzo, 29 Settembre 2003)

Cass. civ. Sez. II Sent., 15-06-2007, n. 14032 (rv. 597321), Mass. Giur. It., 2007, CED Cassazione, 2007

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 10, comma 24, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla l. 7 dicembre 1999 n. 472, nella parte in cui non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo (esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione), equiparando la violazione di tale comma a quella del tutto diversa del comma 18 (esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali senza autorizzazione), in quanto, premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, e che lo scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie è ammissibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, dovendosi, in ogni caso, nelle situazioni in cui la legge prevede una molteplicità di sanzioni, sia pure di tipo diverso, operare il raffronto tra i trattamenti sanzionatori tenendo conto della disciplina sanzionatoria complessivamente considerata, la previsione della medesima sanzione amministrativa

accessoria per le due ipotesi non è manifestamente irragionevole poiché la sanzione complessiva stabilita per l'effettuazione di un trasporto eccezionale senza autorizzazione è più grave di quella prevista per l'effettuazione di un siffatto trasporto in violazione delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione, la sanzione accessoria può essere disposta da un mese a sei mesi e, in concreto, la pericolosità della violazione di alcune prescrizioni potrebbe essere equivalente a quella della circolazione in assenza di autorizzazione. Corte cost. 26-06-2002, n. 288, Modona e Pres. Cons. c. Pres. Cons., Giur. Costit., 2002, 2090

Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 cost., dell'art. 10, 24° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 295 (nuovo codice della strada), «nella parte in cui non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del 19° comma del medesimo articolo, equiparando la violazione di tale comma a quella, del tutto diversa, del 18° comma», perché, a seguito della modifica recata alla disposizione impugnata dall'art. 28 l. n. 472 del 1999, verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

Corte cost. [ord.], 19-07-2000, n. 308. Giur. costit., 2000, 2330

Nel caso di trasporto eccezionale spetta alla polizia di scorta del convoglio la responsabilità di adottare tutte le misure idonee ad evitare pericoli nella circolazione, ed è quindi prevalente la sua responsabilità nel caso d'incidente per non avere bloccato la circolazione alternata nell'unica galleria autostradale a doppio senso di marcia a causa di lavori, pur permanendo a carico degli utenti della strada l'obbligo di adeguare la velocità, ed anche di fermarsi, qualora l'incrocio col trasporto eccezionale si appalesi difficile o quasi impossibile. T. Firenze. Firenze, 13-01-2001. Arch. circolaz., 2001, 399

Non è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 24° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione anche per le ipotesi di violazione del disposto del 19° comma del medesimo articolo, accomunando quoad poenam tale fattispecie a quella, più grave, prevista dal 18° comma.

P. Genova. Genova, 02-08-1999. Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 382 Arch. circolaz., 2000, 559, Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 2000, 91

#### **Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.**

Su di un autocarro «per trasporto di cose» è consentito trasportare le persone addette all'uso e al trasporto delle cose stesse, per cui il divieto di trasporto delle persone non può riguardare quei soggetti i quali hanno diritto ad utilizzare il veicolo poiché sono in dotazione al veicolo stesso, del quale più propriamente si deve dire che è destinato al trasporto del numero di persone indicate nella carta di circolazione (nella fattispecie, due) e delle cose che queste potranno caricare e scaricare.

P. Bolzano. Bolzano, 19-11-1997. Arch. circolaz., 1998, 59

Non spetta allo stato disciplinare con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio e viceversa, relativamente a profili che involgono la gestione del servizio e non l'accertamento dell'idoneità tecnica dei veicoli; va, conseguentemente, annullato il decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 19 gennaio 1996, nonché la circolare 19 marzo 1996 della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di detto ministero.

Corte cost., 16-05-1997, n. 135. Foro it., 1997, I, 2383

#### **Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.**

L'attività di trasporto, al fine di recapito di plichi, anche voluminosi (c.d. servizio di procacciato), alla quale il dipendente della S.p.A. Poste Italiane in servizio in qualità di portalettore sia richiesto dalla datrice di lavoro di procedere con il proprio veicolo, non abilitato al trasporto per conto di terzi, non integra né l'ipotesi di adibizione ad uso di terzi che si realizza con il servizio di trasporto per conto terzi, di cui all'art. 88 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (per la quale è necessario che l'esercente sia un imprenditore e si obblighi in tale veste all'esecuzione dietro corrispettivo), né l'ipotesi di c.d. uso proprio, costituita dal trasporto di cose in conto proprio, che è regolata dall'art. 83, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992 ed è assoggettata a licenza, atteso che i plichi vengono trasportati per conto della datrice di lavoro ed in adempimento della prestazione lavorativa. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il rifiuto opposto dal lavoratore all'espletamento del suddetto servizio e legittimo il trasferimento del medesimo in altra sede giustificato dalla datrice di lavoro in ragione di tale rifiuto e dall'esistenza di un esubero di personale per l'accettazione dell'espletamento del servizio da parte di altro dipendente. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il rifiuto ai fini della valutazione del trasferimento, impugnato dal lavoratore, nel presupposto che il richiesto servizio realizzasse un trasporto di cose per conto terzi e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore di declaratoria dell'illegittimità del trasferimento).

Cass. civ. sez. lav. 09-07-2004, n. 12785 (rv. 574434), Mass. Giur. It., 2004, CED Cassazione, 2004

La disposizione dell'art. 88 comma 2, parte seconda, del nuovo c. strad., che ha stabilito che le disposizioni della l. 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t., non determina, in relazione al delitto di trasporto senza autorizzazione di cui all'art. 46 l. cit., un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, neanche sotto il profilo di successione di norme extrapenali integratrici, in quanto le disposizioni penali che prevedono come elemento costitutivo non una particolare qualità del soggetto attivo, bensì la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione, licenza o consimile, non hanno bisogno di alcuna integrazione riguardo al significato e alla portata del suddetto elemento, giacché l'attività è lecita se esiste il permesso di svolgerla, illecita in caso contrario, a nulla rilevando, sotto questo profilo, le modificazioni che intervengano all'interno o sulle condizioni dei provvedimenti di rilascio, sospensione, revoca o recupero delle autorizzazioni medesime.  
Cass. pen. Sez.IV 10-03-1999, n. 4904 Brunetto, Cass. Pen., 2000, 2096, Giust. Pen., 2000, II, 373

#### **Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.**

Non è configurabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. nel caso di inottemperanza, da parte del conducente di un autoveicolo cui sia già stata contestata la violazione dell'art. 167 c.s. per aver circolato con carico superiore al consentito, all'ordine impartitogli dagli agenti accertatori, ai sensi del comma 10 del cit. art. 167, di non proseguire il viaggio se non riducendo il detto carico, atteso che l'ordine summenzionato ha in realtà la natura di una mera raccomandazione e la sua inosservanza altro non costituisce se non una nuova violazione della stessa norma violata in precedenza, con conseguente possibilità di applicare nuovamente la stessa sanzione amministrativa.

Cass. pen. Sez.I 23-05-2002, n. 31392 Campagna, Arch. Giur. Circolaz., 2002, 827

Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità l'inottemperanza, da parte del conducente di un autoveicolo cui sia stata contestata la violazione amministrativa prevista dall'art. 167 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strad.) per avere circolato con carico superiore al consentito, all'ordine di ridurlo nei limiti di legge, in quanto quest'ultimo costituisce mera raccomandazione di non perseverare nell'illecito, la cui inosservanza (nella specie, rilevata e contestata nel corso del medesimo trasporto) realizza una nuova infrazione amministrativa e non la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., stante la funzione sussidiaria assegnata dalla legge a quest'ultima disposizione.

Cass. pen. Sez.I 23-05-2002, n. 31392 (rv. 222239) Campagna, CED Cassazione, 2003

Ai fini della configurabilità della violazione amministrativa consistente nella effettuazione di trasporto con carico superiore alla misura massima consentita, l'art. 167 cod. strada, che, dopo avere, al comma 2, posto la relativa sanzione pecuniaria a carico di chi circoli con veicolo che trasporti detto carico eccessivo, al comma 9 ne dispone l'applicabilità sia al conducente che al proprietario del veicolo stesso, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, deve essere interpretato non già nel senso che sia "committente" colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (che ne è, invece, il destinatario), o colui che risulti il semplice acquirente delle cose trasportate, o, ancora, colui che, pur figurando come vettore / contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi per la relativa esecuzione dell'opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), né la presa in consegna delle cose medesime, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, né, soprattutto, l'affidamento di queste al vettore/trasportatore, ma nel senso, invece, che "committente" sia il soggetto che affida le cose, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in siffatta qualità, è sottoposto allo specifico dovere di vigilanza consistente nell'accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all'esecuzione di tale trasporto.

Cass. civ. Sez.I 29-11-2001, n. 15194 Soc. Ditta Cerealtrasporti c. Pref. Cremona, Mass. Giur. It., 2001

Qualora sia stato posto in essere un comportamento che viola sia l'art. 167 c.s., per aver trasportato con veicolo con massa complessiva a 10 t. un carico con eccedenza superiore a 3 t., sia l'art. 63, comma 5, c.s., per non aver rispettato le modalità e le procedure per la massa limite rimorchiabile, essendo le due infrazioni caratterizzate dallo stesso elemento (superamento dei limiti di massa trasportabile), la violazione più grave contenuta nell'art. 167 c.s. assorbe l'infrazione minore e quindi non si deve procedere al cumulo materiale delle due sanzioni.

Giudice di pace 08-02-2001 Ruffin c. Prefetto di Bologna, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 1, 74

#### **Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.**

La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. 285/92 all'autorità giudiziaria ordinaria (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza del giudice di pace che l'aveva denegata a motivo della asserita esistenza di una giurisdizione dell'Ispettorato del lavoro, in materia di lavoro, in controversia relativa ad opposizione a sanzione pecuniaria



per violazione dell'art. 174 del d.lgs. 285/92, sui limiti di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose). (Cassa e dichiara giurisdizione, Giud. pace Messina, 4 Novembre 2004)

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-12-2007, n. 25833 (rv. 600823) Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007  
In relazione alle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, la competenza ad eseguire i controlli previsti dal D.M.12 luglio 1995 sulle imprese di trasporto ricadenti nella provincia autonoma di Bolzano, nonché ad emettere le conseguenti ordinanze ingiuntive per le relative sanzioni previste dagli artt. 174 e 179 d.lgs. 285/92, spetta all'ispettorato del lavoro di quella provincia (alla quale sono devolute le particolari funzioni rientranti nella competenza degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), atteso che l'art. 194 d.lgs. 285/92., richiamato dal citato art. 179, stesso codice, fa salva l'applicabilità delle disposizioni generali contenute nelle sezioni prima e seconda del capo primo della L. 14 novembre 1981 n. 689, fra le quali è compreso l'art. 17 di tale legge che prevede che nelle materie di competenza delle regioni (e quindi anche delle province autonome ad esse parificate) il rapporto è presentato all'ufficio regionale (o provinciale) competente; ne consegue, altresì, che non trova applicazione, nei confronti del predetto ispettorato, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 204 d.lgs. 285/92 per la pronuncia sul ricorso eventualmente presentato dal trasgressore.  
Cass. civ. Sez. lavoro, 11-09-2003, n. 13364 Mass. Giur. It., 2003; Arch. Civ., 2004, 918; Arch. Giur. Circolaz., 2004, 923

Per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. (CEE) n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall'art. 174 del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l'illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale - prevista dall'art. 22-bis, comma secondo, lett. a), legge n. 689 del 1981 (aggiunto dall'art. 98 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) "quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia (...) di tutela del lavoro (...) e di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - alla generale competenza del Giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell'art. 22 della stessa legge n. 689 del 1981.

Cass. civ. Sez. I, 18-03-2005, n. 5977 (rv. 580827) Mass. Giur. It., 2005

In relazione alle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, la competenza ad eseguire i controlli previsti dal D.M.12 luglio 1995 sulle imprese di trasporto ricadenti nella provincia autonoma di Bolzano, nonché ad emettere le conseguenti ordinanze ingiuntive per le relative sanzioni previste dagli artt. 174 e 179 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, spetta all'ispettorato del lavoro di quella provincia (alla quale sono devolute le particolari funzioni rientranti nella competenza degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), atteso che l'art. 194, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285., richiamato dal citato art. 179, stesso codice, fa salva l'applicabilità delle disposizioni generali contenute nelle sezioni prima e seconda del capo primo della L. 14 novembre 1981 n. 689, fra le quali è compreso l'art. 17 di tale legge che prevede che nelle materie di competenza delle regioni (e quindi anche delle province autonome ad esse parificate) il rapporto è presentato all'ufficio regionale (o provinciale) competente; ne consegue, altresì, che non trova applicazione, nei confronti del predetto ispettorato, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 204, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per la pronuncia sul ricorso eventualmente presentato dal trasgressore.

Cass. civ. sez. lav. 11-09-2003, n. 13364 Ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano c. Bassani, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 918, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 923

### **Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa**

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge 17 agosto 2005, n. 168 di conversione), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazione dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Sussistono, infatti, nelle ordinanze di rimessione, gravissime lacune sia quanto alla descrizione della fattispecie, sia quanto alla motivazione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni stesse.

Corte cost. Ord., 30-04-2008, n. 126; Sito uff. Corte cost., 2008

Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), n. 2, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 di conversione, censurato in riferimento agli artt. 3, 27 e 42, Cost., "nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171" del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Infatti nelle more del giudizio il testo degli artt. 170, comma 7, 171, comma 3 e 213, comma 2-sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stato sostituito rispettivamente dai commi 167, 168 e 169 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n.

262, sicché alla luce del mutato quadro normativo si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Corte cost. Ord., 30-04-2008, n. 127

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli *artt. 2, 3, 16, 27 e 42 Cost.*, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 213*, comma 2-sexies (comma introdotto dall'*art. 5-bis*, comma 1, lettera c), numero 2, del *D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo originario risultante dalla relativa *legge 17 agosto 2005, n. 168* di conversione), del *D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, il quale prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazione dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Le questioni sono infatti state sollevate successivamente alle modifiche, recate al testo della norma censurata, dal *comma 169 dell'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, inserito dalla relativa *legge 24 novembre 2006, n. 286* di conversione, e i rimettenti non hanno affrontato il problema della incidenza di tale sopravvenienza normativa rispetto ai giudizi principali, e non hanno quindi svolto alcuna motivazione sulla perdurante rilevanza delle questioni stesse.

Corte cost. Ord., 30-04-2008, n. 126; Sito uff. Corte cost., 2008

In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento alla responsabilità dell'esercente la potestà genitoriale per la modifica, ove commessa da minorenni, delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, comportante l'applicabilità della sanzione di cui all'*art. 97* codice suddetto (in essa inclusa la sanzione accessoria della confisca), la dimostrazione del genitore di non aver potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di avere compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con veicolo modificato. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Urbino, 24 Aprile 2003)

Cass. civ. Sez. II Sent., 10-04-2008, n. 9435 (rv. 602963) Mass. Giur. It., 2008; CED Cassazione, 2008

Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli *artt. 213*, comma 2-sexies, (introdotto dall'*art. 5-bis*, comma 1, lettera c), numero 2, del *D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo risultante dalla relativa *legge 17 agosto 2005, n. 168*), 170 e 171, commi 1 e 2, del *D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, censurati in riferimento agli *artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 Cost.*. Invero, nelle more del giudizio, i *commi 167, 168 e 169 dell'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, inseriti dalla relativa *legge 24 novembre 2006, n. 286*, hanno, rispettivamente, sostituito il testo degli *artt. 170*, comma 7, 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies del codice della strada, sicché, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate. Corte cost. Ord., 27-02-2008, n. 40; Sito uff. Corte cost., 2008

Il custode o il proprietario sorpreso a circolare con un veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo a norma dell'*art. 213 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285* risponde sia dell'illecito amministrativo di cui al quarto comma dello stesso articolo, sia del reato di cui all'*art. 334 cod. pen.*, se la circolazione è sintomatica della volontà di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, ovvero comporti il deterioramento del bene. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il mero uso momentaneo del veicolo, occasionale e circoscritto nello spazio, non sorretto dalla volontà di eludere il vincolo, non integra il reato di cui all'*art. 334 cod. pen.*). (Annulla con rinvio, App. Napoli, 31 Ottobre 2006)

Cass. pen. Sez. VI Sent., 31-10-2007, n. 3178 (rv. 238476) CED Cassazione, 2008

L'*art. 213*, 4° comma, del codice della strada, per il fatto di avere a destinatari un numero indeterminato di soggetti, maggiore rispetto a quelli specificamente contemplati nell'*art. 334 c.p.*, non può strutturalmente definirsi norma speciale nei confronti di quest'ultima, che, a sua volta, non è speciale rispetto alla prima in ragione della pluralità di condotte considerate, ben oltre il caso della circolazione abusiva.

Cass. pen. Sez. VI, 16-10-2007, n. 38919 Giur. It., 2008, 4, 959 nota di MANTOVANI

### **Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo**

Non sussiste il reato di cui all'*art. 334 cod. pen.* qualora la sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell'*art. 213 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo. (Rigetta, Trib. Napoli, 18 Aprile 2006)

Cass. pen. Sez. III Sent., 24-05-2007, n. 35391 (rv. 236939) CED Cassazione, 2007

In materia di opposizioni a sanzioni amministrative - premesso che il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, disciplinato dall'*art. 214* del codice della strada, costituisce una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, autonomamente impugnabile - legittimato passivo avverso la domanda di annullamento di tale provvedimento è l'organo di vertice da cui dipende l'organo periferico che ha irrogato la predetta sanzione accessoria, ovvero, ove l'autorità irrogante sia, come nella specie, la Polizia stradale, legittimato passivo è il Ministero dell'Interno, cui devono essere notificati a cura della cancelleria del giudice

adito sia il ricorso che il decreto di fissazione d'udienza, non potendo la notificazione - prevista dall'art. 23, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, essere sostituita dalla semplice comunicazione, mancando in quest'ultimo adempimento la consegna al destinatario di copia dell'atto da notificarsi. (Cassa con rinvio, Giud. pace Torino, 14 Maggio 2001)

Cass. civ. Sez. I, 11-05-2006, n. 10875 (rv. 590074) Mass. Giur. It., 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 4, 415

E' manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 214, commi 1 e 1 - bis, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sollevata per violazione dell'art. 3 cost., nella parte in cui, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria del fermo dell'autovettura per guida con patente di validità scaduta, impone, per evitare la sanzione, l'onere di provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario, in quanto le ordinanze di remissione sono prive di qualsiasi descrizione degli elementi connotanti le fattispecie nonché di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.

Corte cost. (Ord.), 24-06-2002, n. 280 Giur. Costit., 2002, 2008

Una ulteriore pietra sulla controriforma del 2005: la Corte di Cassazione smentisce il principio, sostenuto in modo giuridicamente assai debole da chi la controriforma aveva fortemente voluto, secondo il quale dopo il 25 luglio 2005 non sarebbe stato più possibile rivendicare differenze tariffarie ai sensi della legge 298/74.

Apprendiamo che la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4247/12 emessa in camera di consiglio il 07 marzo 2012 e depositata il 16 marzo 2012, nel rigettare l'impugnazione promossa da un'impresa committente, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Trento, che aveva ritenuto tempestiva la citazione promossa da un autotrasportatore per il pagamento della differenza tariffaria in suo favore calcolata in base alle tariffe a forcella di cui alla Legge 298/1974, benché questa fosse stata proposta dopo il 25 luglio 2005.

**La Corte di Cassazione ha ritenuto, infatti, che il termine di decadenza di quattro mesi, dall'entrata in vigore della legge ossia dal 25/03/2005, fissato dall'art. 3 della Legge 32/2005 (legge delega per la riforma dell'autotrasporto) non si applichi alla specifica azione di recupero tariffario esercitabile dal vettore stradale in base alla previgente disciplina.**

Ricordiamo che, secondo la precedente normativa, il trasportatore godeva di una prescrizione quinquennale del proprio credito nei confronti del committente.

**La sentenza della Corte di Cassazione dimostra chi fosse, allora, l'apprendista stregone e chi, invece, stesse davvero continuando a difendere i diritti dei trasportatori**

### **Autotrasporto:**

**Obbligo di cronotachigrafo, per i veicolo adibiti al servizio di nettezza urbana.**

**Sussistenza, condizioni e limiti**

In tema di circolazione stradale, la norma di cui all'art. 179 C.d.S. va interpretata nel senso che l'obbligo di circolazione con cronotachigrafo, sancito per i mezzi meccanici adibiti a servizio di nettezza urbana, è escluso nel solo caso in cui il trasporto dei rifiuti debba avvenire sino al più vicino punto di raccolta, e non anche nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali o autostradali.

(Cass. Civ., Sez. I, 7 settembre 2001, n. 11481).

**Esenzioni da obblighi per servizi di polizia e di soccorso – Uso del dispositivo di allarme – Inosservanza dell'obbligo – Uso del solo segnalatore luminoso –**

**Conseguenze in caso di sinistro stradale**

I conducenti degli autoveicoli di polizia, per poter invocare le immunità e le esimenti relative alla circolazione di cui all'art. 177 comma 2 del c.s. durante l'espletamento di servizi urgenti di istituto, devono usare congiuntamente sia il dispositivo acustico supplementare di allarme sia quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Pertanto, vi è concorso di colpa del conducente del veicolo pubblico nella causazione di incidente stradale qualora non abbia azionato il segnale acustico. (Giudice di pace di Torino, 5 dicembre 2000).

**Contratto di autotrasporto per conto terzi: illegittima la disciplina della nullità**

Corte Costituzionale, sentenza 14.01.2005 n. 7

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e successive modifiche, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano

scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore.

Con la sentenza n. 7 del 14 gennaio 2005 la Corte Costituzionale risolve definitivamente la controversa questione relativa alla forma del contratto di autotrasporto per conto terzi.

La Consulta rileva la manifesta irragionevolezza, e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, della norma in questione: infatti, che il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, prevedere requisiti formali del contratto se reputati idonei a contribuire al raggiungimento del fine perseguito, ma è altresì chiaro che il limite della non irragionevolezza è valicato quando viene dettata una disciplina che non solo non contribuisce a combattere il fenomeno dell'abusivismo, ma favorisce pratiche discorsive della concorrenza consentendo agevoli elusioni delle tariffe obbligatorie

### **Incidente su strada stretta: camion responsabile se non va piano**

#### **In una strada stretta, i camion devono procedere a passo d'uomo: altrimenti, in caso di incidente mortale, il guidatore rischia di essere incolpato**

Questione delicata quella di cui s'è occupata la **Cassazione** (quarta sezione penale) con **sentenza 1423 del 27 ottobre 2011**, depositata il **17 gennaio 2012**: argomento, un incidente mortale causato da un camion (un'autocisterna) su una strada moto stretta e piena di curve cieche. Secondo gli ermellini, i conducenti dei mezzi pesanti sono tenuti a procedere a **passo d'uomo** su quel tipo di strada e, all'occorrenza, a suonare il clacson o ad **arrestare la marcia** per non invadere l'altra corsia. Se invece il loro comportamento non è del tutto prudente, scatta la responsabilità esclusiva del sinistro: omicidio colposo, ossia commesso per imperizia, negligenza. Invece, non è stato ritenuto in alcun modo responsabile il gestore della strada.

**Una conferma** La Cassazione ha confermato la condanna per **omicidio colposo** inflitta nel 2008 dal Tribunale di Bergamo e dalla corte d'Appello di Brescia a carico di un autista di un'autocisterna. In una strada di montagna, il camion aveva invaso l'altra corsia provocando la morte dell'automobilista che sopraggiungeva: uno scontro frontale devastante. Su un tratto col **limite di 30 km/h**, la velocità del mezzo pesante era di 40 km/h, e comunque giudicata eccessiva in rapporto ai pericoli della strada: poco spazio, tante curve, **scarsa visuale**. Per ricostruire il tutto, decisivi la testimonianza di un altro guidatore e il verbale dei Carabinieri. Piazza Cavour ha ribadito che, in situazioni del genere, il camion deve procedere a passo d'uomo, e se necessario **suonare il clacson** per avvertire della propria presenza, nonché arrestare la marcia nei punti più stretti. Infatti "la percezione di una situazione di pericolo - e tale era la situazione in cui si trovava il camionista, per le dimensioni del suo veicolo e per la caratteristiche della strada (di larghezza limitata, curvilinea e a doppio senso di marcia) - deve indurre il conducente a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un incidente".

**Codice penale** - Il camionista è stato così condannato in base all'**articolo 589 del Codice penale**: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla **disciplina della circolazione stradale** o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni". Con pene che s'inaspriscono se il soggetto era in stato psicofisico alterato, ma non è questo il caso.

Fonti:

- Gli articoli del codice della strada, sono stati reperiti dal sito: [www.patenti.it](http://www.patenti.it), quelli evidenziati in rosso, si riferiscono alle modifiche apportate dalla Legge 120/2010
- La giurisprudenza è stata reperita nel sito: [www.codicestradainfantino.it](http://www.codicestradainfantino.it) e in altri siti legislativi
- Parte del commento: "Regime sanzionatorio" è stata reperita dal "il Centauro"
- Alcuni spunti professionali sono stati reperiti dal sito: [www.asaps.it](http://www.asaps.it)